CCCVIII. SEDUTA

VENERDÌ 18 NOVEMBRE 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 12049

Disegno di legge (Presentazione) 12081

Disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione » (650) (Discussione):

OTTANI 12053, 12054
TAFURI, *relatore* 12053, 12057
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 12054, 12058
BRASCHI 12055, 12061
MEDICI 12058
DE LUCA 12059
ZOLI 12059
RAJA 12060
ADINOLFI 12061

Disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'Assistenza postbellica devolute ad altri Ministeri » (436) (Discussione e approvazione):

CARRARA 12062
ZOTTA, *relatore* 12062
MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 12063
GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 12063

Disegno di legge di iniziativa del senatore D'Incà ed altri: « Modifiche alla tabella F allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12 » (587-*Urgenza*) (Discussione e approvazione):

D'INCÀ . . . . . *Pag.* 12065, 12078
ROMANO Antonio 12071
ADINOLFI, *relatore di maggioranza* 12071, 12078
AZARA, *relatore di minoranza* . . 12073, 12079
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 12075, 12078, 12079, 12080
GRISOLIA 12077
TOMMASINI 12080
ZOLI 12080

Interrogazioni (Annunzio) 12081

Relazione (Presentazione) 12081

La seduta è aperta alle ore 16.

RAJA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Buizza per giorni 3, De Pietro per giorni 5, Rosati per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione » (650).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposte di fabbricazione ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

RAJA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, concernente provvedimenti per agevolare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione.

ALLEGATO.

Decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 767 (« Gazzetta Ufficiale », n. 234).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti i decreti ministeriali, in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione e per l'imposta sul consumo del gas e della energia elettrica pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli olii di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;

Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, che modifica gli articoli 4, 11 e 15 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 e convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 187;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, riguardante il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica, convertito nella legge 19 febbraio 1939, n. 214, e le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, che istituisce una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo presidenziale 7 maggio 1948, n. 464, che ripristina l'imposta di fabbricazione sul benzolo, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1200, recante modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accordare temporaneamente agevolazioni allo spirito ottenuto dalla distillazione del vino, di provvedere alla modifica del trattamento fiscale dell'alcole ottenuto da altre materie prime e di aggiornare talune altre disposizioni in materia di imposte di fabbricazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Limitatamente allo spirito che sarà ottenuto dalla distillazione del vino di uva nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino a tutto il 30 giugno 1950, riconosciuto idoneo e destinato allo invecchiamento sotto la osservanza delle norme di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è accordato l'abbuono

dell'imposta di fabbricazione nella misura del 40 per cento alla fine del primo quadriennio di giacenza e del 16 per cento per ogni anno di giacenza successivo fino al compimento del settimo anno.

Oltre il settimo anno di giacenza non spetta alcun ulteriore abbuono.

Art. 2.

Sulle deficienze in alcole anidro, riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini d'invecchiamento, di cui al precedente articolo 1 non è dovuta alcuna imposta quando esse non superino complessivamente il 20 per cento al termine del primo quadriennio ed il 3 per cento annuo per il successivo triennio.

Sulla parte delle deficienze riscontrate nelle anzidette verificazioni e riferibili al primo quadriennio che superi il 20 per cento, è dovuto il pagamento dell'imposta ad aliquota intera. Sulla parte invece delle deficienze riferibili al successivo triennio, che superi la misura del 3 per cento annuo, è dovuto il pagamento dell'imposta in base all'aliquota che risulterà applicabile alla data dell'accertamento delle deficienze stesse, per effetto della deduzione degli abbuoni previsti al citato articolo 1.

Le percentuali di cui ai precedenti commi, devono essere calcolate, per il primo quadriennio, sulle quantità introdotte nei magazzini e per gli anni successivi sulle quantità riscontrate con inventario al principio di ciascun anno.

Per ogni estrazione di prodotto dal magazzino di invecchiamento, qualunque sia la sua destinazione, deve essere, di volta in volta, calcolata la quota parte di calo afferente alla estrazione stessa, tenuto conto del periodo di giacenza della partita in magazzino.

Art. 3.

L'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è sostituito dal seguente:

« Sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione delle frutta, è dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta di cui all'articolo 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1° per gli alcoli di 1ª categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo e dalla canna gentile: lire 27.000 per ettanidro;

2° per l'alcole di 1ª categoria proveniente dalla canna gentile: lire 24.000 per ettanidro;

3° per l'alcole di 1ª categoria proveniente dal sorgo: lire 22.000 per ettanidro;

4° per l'alcole di 2ª categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: lire 7.000 per ettanidro;

5° per l'alcole di 2ª categoria proveniente da datteri e da uva passa: lire 27.000 per ettanidro ».

Art. 4.

Sugli alcoli ricavati dai datteri e dall'uva passa, gravati d'imposta, esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori o viaggianti in cauzione, alla data su indicata, con destinazione ai magazzini predetti, il diritto erariale di cui al precedente articolo si applica nella misura di lire 15.000 per ettanidro.

Art. 5.

Il 3° comma dell'articolo 3 dell'allegato *A*, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito come segue:

« Sulla maggiore gradazione alcolica, oltre la gradazione normale dei vini genuini della zona di origine e fino a 21 gradi, è dovuta l'imposta di fabbricazione.

« Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite annualmente le gradazioni normali dei vini delle singole zone vinicole ».

Art. 6.

Salvo quanto è disposto col successivo articolo 7, per le lavorazioni di oli minerali, di resina, di catrame, ecc., le misure dei diritti di licenza stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di imposta di fabbricazione e di imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, escluse quelle stabilite dalle disposizioni per l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili, sono quintu-

plicate e, qualora con ciò il diritto di licenza risultasse inferiore a lire mille, questo rimane fissato in lire mille.

Per i diritti di licenza stabiliti in misura proporzionale o a scaglioni in relazione all'entità degli impianti o della produzione, oppure in una misura fissa di base con aggiunta di quote supplementari, la quintuplicazione si applica sia alle quote proporzionali o a scaglioni, sia separatamente, alla quota fissa e alle aggiunte supplementari.

Le nuove misure dei diritti di licenza si applicano alle licenze che saranno rilasciate per la prima volta o rinnovate, alla scadenza, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Il diritto fiscale annuale di licenza previsto dall'articolo 4 - commi quarto e quinto - del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, concernente l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione, è stabilito in lire cinquemila annue e si applica indipendentemente dalla tassa di licenza, dovuta una volta tanto, a norma dello articolo 10 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Chiunque intenda eseguire operazioni di trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di olii minerali o di residui della loro raffinazione, o procedere alla trasformazione, rettificazione o comunque elaborazione di olii derivati da carbon fossile, lignite, catrame, rocce asfaltiche e scisti bituminosi, od alla rigenerazione di olii minerali lubrificanti o alla composizione di miscele carburanti comunque contenenti prodotti provenienti dagli olii minerali o dalle sostanze suindicate, come pure chiunque estrae olii di resina, indipendentemente dal rilascio, nei casi stabiliti, dell'autorizzazione o concessione da parte del Ministero dell'industria, deve munirsi di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta al pagamento di un diritto fiscale annuale di lire 2.000. Tale diritto fiscale annuale sostituisce anche quello stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018.

Le misure sopra stabilite dei diritti di licenza si applicano alle licenze che saranno rilasciate per la prima volta o rinnovate, alla scadenza, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

È estesa a tutti i generi soggetti ad imposta di fabbricazione la disposizione che, nel caso di perdita, per forza maggiore, di prodotti gravati d'imposta di fabbricazione, esistenti in magazzini vincolati alla Finanza o viaggianti con bolletta di cauzione, è accordato lo sgravio dell'imposta, ed eventualmente del diritto erariale, che effettivamente gravano sul prodotto, quando ne sia provata la distruzione senza colpa dell'esercente.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 11 ottobre 1949.

LUIGI EINAUDI

ALCIDE DE GASPERI
EZIO VANONI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su su questo disegno di legge.

Avverto il Senato che sull'articolo unico sono stati presentati alcuni emendamenti. Da parte dei senatori Ottani, Braccesi, Galletto, Pezzini, Cemmi e Vigiani, si propone di aggiungere, alla fine dell'articolo unico, le parole: « ... con la seguente modificazione: " all'articolo 4, le parole: « lire quindicimila per ettanidro » sono sostituite dalle altre: « lire diecimila per ettanidro " ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottani per svolgere questo emendamento.

OTTANI. Il decreto legge che oggi viene proposto alla conversione in legge ha uno scopo che non è fiscale ma semplicemente economico, si propone cioè di portare un sollievo parziale alla crisi vinicola rendendo possibile la distillazione dei vini di bassa gradazione alcolica dei quali esiste una rimanenza notevole della campagna scorsa e di cui si è avuta una copiosa produzione anche per la campagna corrente. Se la tassa di fabbricazione fosse rimasta nella misura normale, sarebbe mancata assolutamente la convenienza economica per questa distillazione ed allora questa giacenza notevole di vini avrebbe prodotto una depressione dannosissima su tutto il mercato vinicolo.

Quindi lo scopo del disegno di legge è di evidente utilità e merita di essere approvato.

Unitamente a queste disposizioni ne vengono aggiunte delle altre che sconfinano dallo scopo **principale** della legge. Per esempio allo articolo **4 si** propone di gravare anche sulle quantità di alcool prodotto da uva passa e da datteri esistente nei magazzini fiduciari per la conservazione in attesa di essere immesso al consumo. Ora non sembra equo che questi alcoli che furono prodotti con un determinato trattamento fiscale, perchè soltanto con questo trattamento si poteva avere quella convenienza economica senza di cui l'industria non si sarebbe messa in attività, non sembra equo, ripeto, dopo che con questo trattamento fiscale si è prodotta tale quantità di alcool, aggravare oggi il diritto erariale che renderebbe fallace quel preventivo sul quale l'industria si era basata quando acquistò la materia prima per la distillazione.

Si conviene perfettamente che in avvenire sia da rendere difficile anzi proibitiva la distillazione di alcool fatta da materie prime diverse dalla frutta e dal vino, ma poichè i modesti quantitativi che oggi già sono in essere dovranno attendere qualche anno prima di essere richiesti per il consumo, non sembra equo lo inasprimento del diritto erariale che oggi è di 7.000 lire a ettanidro e si vorrebbe portare a 15.000. In una linea di rigorosa equità si potrebbe sostenere che questo diritto erariale non deve subire nessun aggravio. Ma, se si vuole tendere a dimostrare lo sfavore della legge verso queste giacenze, si potrebbe consentire un aumento, ma più moderato e tale da non sovvertire tutto il costo di produzione. Perciò con l'emendamento che ho presentato insieme ad altri colleghi si proponeva che l'aumento invece che da 7 mila a 15 mila fosse portato da 7 mila a 10 mila. Noti il Senato che si tratta di una misura transitoria, perchè invece da oggi in avanti si riconosce perfettamente l'utilità e l'opportunità per l'industria vinicola di ostacolare la produzione di questi alcooli da datteri e uva passa, imponendo, come fissato è nel decreto-legge, un diritto erariale di 27 mila lire per ettanidro, che riuscirà quasi proibitivo. È perciò che insieme ai colleghi mi permetto di appoggiare questo emendamento sul quale mi lusingo che il Governo sia d'accordo e che non voglia insistere in una opposizione che mi sembrerebbe in contraddizione con quello spirito di equità che invece non dovrebbe mancare in ogni provvedimento fiscale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri, relatore.

TAFURI, *relatore*. In merito alla proposta Ottani bisogna accennare alla prassi sempre seguìta dal fisco. Ogni volta che si è cambiata la tariffa sugli alcoli si è fatta una speciale sistemazione per le giacenze non sdoganate, cioè per quelle quantità di alcoli che erano state prodotte ma non avevano ancora pagata la tassa; e in generale in tutti i decreti le quantità che si trovavano in tali condizioni venivano assoggettate sempre al nuovo trattamento e mai al vecchio. Secondo la legge fiscale l'alcoole non appena prodotto dovrebbe pagare la tassa; è quindi un'agevolazione del fisco quella di permettere le giacenze nei magazzini fiduciari, ed il pagamento della tassa a mano a mano che si estraggono. Qui è sembrato opportuno un trattamento inferiore, riducendo da 27 mila lire a 15 mila lire l'imposta per le quantità di alcool prodotto dai datteri e dall'uva passa, ma che ancora non hanno pagato il diritto fiscale. La Commissione non si oppone in generale alla presa in considerazione dell'emendamento del senatore Ottani, però con una piccola modifica e cioè trasformando le 10 mila lire in 12 mila per ettanidro, perchè in questa misura l'imposta viene ad essere circa la metà di quella che si sarebbe dovuta pagare se non ci fosse

stata questa disposizione favorevole, che, ripeto risulta tale di fronte alla prassi normalmente seguìta in questo genere di decreti.

La Commissione quindi è favorevole all'emendamento, purchè sia messo anzichè « lire 15.000, per ettanidro » « lire 12.000 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze, per esprimere il parere del Governo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Come ha già rilevato il relatore, si tratta, in sostanza, di una situazione di favore che il provvedimento in esame viene a creare e veramente non ci sarebbe una ragione sostanziale per porre in essere un favore ancora maggiore di quel che già la disposizione dell'articolo 4, nella formulazione del testo ministeriale non comporti.

Comunque, il Governo non ha nessuna difficoltà a rimettersi alla proposta della Commissione, la quale porterebbe la riduzione dell'imposta da 15 a 12 mila lire per ettanidro, così modificandosi l'emendamento originario del senatore Ottani.

DE LUCA. Quale consistenza può avere la perdita per lo Stato ?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non rilevante a giudicare della consistenza delle giacenze.

OTTANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OTTANI. In sostanza, coll'emendamento che ho proposto, il fisco non verrà a perdere riducendo l'imposta, bensì verrà a lucrare un po' meno perchè il diritto erariale avrà un aumento minore. Ripeto, che, secondo un criterio di equità, l'alcool prodotto sotto l'egida del precedente trattamento fiscale non dovrebbe subire un nuovo aggravio, tanto più che la finalità del provvedimento è quella di favorire l'utilizzazione dei vini di scarsa gradazione alcoolica.

Non si tratta ora di rivedere tutta la materia dei diritti erariali, e quindi si può venire incontro a questa richiesta. Non sarebbe giusto di pesare la mano su di un prodotto, che ha già un costo notevole, con un aggravio di altre 8000 lire per ettanidro. Per il futuro portiamo pure l'imposta a 20, a 25, a 27 mila per ettanidro ed anche più, ma per quello che è stato prodotto col regime precedente non credo ammissibile un aggravio tanto sensibile.

Perciò mi permetterei di insistere nel mio emendamento.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi permetterei di rilevare al senatore Ottani che il suo emendamento è in contrasto con lo spirito del provvedimento, che è quello di favorire gli alcool prodotti da quei vini che non sono altrimenti esitabili che attraverso la alcoolizzazione nel modo indicato. È naturale quindi che si debba in un certo qual senso, se deve essere mantenuto fermo lo spirito del provvedimento, gravare la mano verso quegli alcool che hanno una derivazione diversa rispetto ai vini che si vogliono favorire.

Quindi, già con la riduzione dell'aliquota primitiva da 15 a 12 mila lire per ettanidro, credo che il Governo abbia dato prova di una sufficiente comprensione verso quelle esigenze di cui si fa portavoce il senatore Ottani: lo pregherei perciò di non insistere nella formulazione originaria del suo emendamento, ma di accettare la modificazione proposta dalla Commissione.

OTTANI. Accetto la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento Ottani emendato dalla Commissione e così formulato:

Aggiungere, alla fine dell'articolo unico, le parole: « . . . con la seguente modificazione: " all'articolo 4, le parole: « lire quindicimila per ettanidro » sono sostituite dalle altre: « lire dodicimila per ettanidro " ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte del senatore Braschi sono stati presentati due emendamenti del seguente tenore:

Aggiungere, alla fine dell'articolo unico, le parole: «... con la soppressione dell'articolo 5 ».

In via subordinata, aggiungere, alla fine dell'articolo unico, le parole: «... con la seguente modificazione: " all'articolo 5, dopo le parole: « imposta di fabbricazione » aggiungere le altre: « È consentita però in esenzione di imposta la concentrazione a freddo fino a un massimo di quattro gradi di alcool in volume oltre il grado normale suddetto, per la produzione

di vini dolci aventi una forza alcoolica svolta non inferiore ai 14 gradi in volume ed una densità zuccherina minima dell'8 per cento in volume. Tale concentrazione a freddo in esenzione è subordinata a licenza del Ministero dell'agricoltura e foreste da rilasciarsi secondo la procedura in atto per la licenza vermouth ».

Ha facoltà di parlare il senatore Braschi per svolgere questo emendamento.

BRASCHI. Brevemente do ragione di questi due emendamenti. L'emendamento primo è radicale: soppressione. Penso che sia adeguato a quello che è stata la radicale norma cui si riferisce, l'articolo 5. L'articolo 5 è stato un colpo improvviso in una situazione la quale aveva determinato da 20-30 anni tutto l'orientamento dell'economia viti-vinicola in molte parti d'Italia e specialmente nella Romagna e nell'Emilia. Il provvedimento sotto la forma di un intervento fiscale viene a regalarci una rivoluzione in campo tecnico ed economico. La cosa ha destato un grande allarme in tutto il campo della produzione vinicola italiana. Da parecchi decenni, colla protezione di decreti e disposizioni legislative, si era venuta determinando tutta una particolare impostazione della nostra economia agraria viti-vinicola con impianti, investimento di capitali e attrezzature di grande importanza e di larga portata. Non è detto che, se ad un certo momento il Governo si accorga che una data politica economica è errata, non possa cambiarla, ma allora non si deve arrivare così di improvviso, con un articolo, entrato si può dire, dalla finestra: si apra la porta, si discuta apertamente il problema sotto tutti gli aspetti, se ne investa il Parlamento in modo che tutti possano prendere posizione con cognizione di causa e con senso di responsabilità.

Nel caso nostro non si è nemmeno scomodata la nostra Commissione dell'agricoltura che è la più interessata e competente in una discussione di questo genere. Il provvedimento che si propone è tale che verrebbe a colpire dolorosamente tutta la impostazione viti-vinicola della Romagna, dell'Emilia, di parte della Toscana, di parte della Lombardia, perfino di Bari, di Foggia, perfino del Piemonte, tanto che il Comitato viti-vinicolo, adunatosi negli scorsi giorni al Ministero dell'agricoltura è stato unanime nel proporre e suggerire quanto è stato tradotto nel mio subordinato emendamento.

Nella relazione che precede la legge si dice apertamente che determinante del provvedimento sarebbe stata la crisi viti-vinicola. In sostanza si ragiona così: siccome c'è in Italia una crisi viti-vinicola – e questa è determinata soprattutto dall'ingorgo di vini sul mercato interno, per mancanza di consumo da una parte e per mancanza di esportazione dall'altra – noi, senz'altro, nella battaglia tra vini forti e vini deboli, tra vini ricchi e vini poveri, prendiamo posizione per i ricchi e cacciamo senz'altro e condanniamo, senza neppure giudicarli, alla distillazione quelli deboli. Certe zone come la Romagna e l'Emilia sarebbero condannate così improvvisamente, nonostante tutte le iniziative e le spese sostenute per 40 anni per difendere e utilizzare i propri vini.

Nelle nostre zone nei decenni decorsi, incoraggiati da una politica costante adottata nel Paese, abbiamo approntato le nostre cantine sociali cooperative e i nostri impianti enologici: soltanto in Romagna ed Emilia abbiamo 25 impianti enologici! Abbiamo trasformato la nostra agricoltura, che vicino al pesco, al melo, e alle diverse qualità di frutta, ha largamente piantato viti e vitigni, anche in pianura, come materia prima orientata verso detti impianti enologici. Abbiamo oggi una produzione di quasi 4 milioni di ettolitri di vino. Si tratta di vini a bassa gradazione che non potrebbero essere salvati e difesi. Noi siamo riusciti a salvarli costruendo questi impianti enologici, i quali non solo ci dànno i vini tipici, e quindi ci difendono un po', come prestigio, sul mercato, ma soprattutto (elevando con dei concentrati di mosto la gradazione, preparando così i vini dolci, liquorosi, e sgombrando i mercati dal peso di vino di scarso valore e di eccessiva quantità) alimentano un commercio che fa molto onore all'Italia. Tutto questo diminuendo i quantitativi perchè il processo, in sostanza, si riduce a togliere l'acqua dalle uve e dai vini, e a concentrare lo zucchero e l'alcool. È così che col lavoro viti-vinicolo gli operai hanno oggi ben 30 milioni di ore lavorative.

La produzione si aggira sui 15 miliardi annui.

Abbiamo 600.000 ettolitri di vini dolci e concentrati liquorosi che ogni anno introduciamo sui mercati e che ora vanno sempre più imponendosi con il loro nome e con il loro peso economico. Abbiamo così evitato da venti anni la crisi non soltanto della viticultura, ma addirittura della nostra economia agraria, attraverso queste forme di valorizzazione, di industrializzazione nella nostra agricoltura. Abbiamo ora le cantine piene e dovremo assoggettarci o a pagare una tassa di fabbricazione di circa lire 300 a quintale–grado, per portarci dai nove–dieci gradi fino ai quattordici, o a portare i nostri prodotti alla distillazione.

E badate che a questo processo e a questa produzione sono legate le nostre cantine sociali, le piccole o grandi cooperative agricole sorte come per incanto in varie provincie della regione.

Portare alla distillazione il vino significa andare alla rovina, nè si saprebbe quale utilizzazione avrebbe e potrebbe avere questo alcool che verrebbe a ingombrare un mercato già tanto turbato.

Di fronte a questa situazione io chiedo al Governo: volete cambiare la politica economica ? volete portare i vigneti dalla pianura verso la montagna ? Impostiamo anche questo problema, ma non ci si arrivi così improvvisamente senza una matura ponderazione, con un articoletto del quale, badate, si sono accorti i nostri agricoltori al tempo della vendemmia quando hanno visto che nessuno comprava più il vino. Tutti hanno cercato di comperare botti per conservarlo perchè altrimenti si sarebbe dovuto buttarlo nei fiumi.

Abbiamo interessato il Ministro dell'agricoltura. Si sono adunati a Roma una settimana fa i rappresentanti dei Comitati viti–vinicoli di tutta Italia, da quelli di Bari a quelli del Piemonte; l'adunanza al Ministero dell'agricoltura è stata presieduta dal Direttore generale dell'agricoltura. Si è votato un ordine del giorno, che è diventato la subordinata del mio emendamento e l'hanno mandato al Ministro dell'agricoltura perchè si facesse interprete presso il collega delle finanze di queste esigenze.

Di fronte a questo voto così univoco, di fronte a questo provvedimento che dal campo viti–vinicolo investe tutta la nostra economia agraria e colpisce gli interessi di tante parti d'Italia è presentato un emendamento, il mio subordinato, che protegge tutti indistintamente i vini d'Italia.

Il Comitato viti–vinicolo così si esprime: « Considerato che tali disposizioni (quelle dell'articolo 5) debbono essere però chiarite al fine di non costituire un assoluto impedimento allo svolgimento di una attività pluridecennale per la produzione di vini dolci e semidolci, con danno degli interessi attuali ed avvenire della viti–vinicoltura in tutte le zone del Paese, considerato che ecc., chiede il personale intervento del Ministro dell'agricoltura...» e propone a questo punto – per non continuare a leggere – l'emendamento che io ho proposto subordinato.

Concludendo io pongo e propongo di votare almeno il mio emendamento subordinato.

Qualora ci fosse qualche perplessità in ordine ad una decisione di così grande importanza penso che noi dovremo arrivare almeno ad investire del problema la Commissione di agricoltura perchè essa esprima il suo pensiero. Io non voglio, con una discussione portata qui all'improvviso, che si arrivi ad una votazione a sorpresa. Io credo che, se il Senato ritenga opportuno un più maturo esame, questo decreto possa essere rimandato alla Commissione di agricoltura che in 24 o 48 ore al massimo potrebbe esaminarlo ed esprimere il suo pensiero.

È bene, comunque, che non si arrivi con un voto meno considerato a distruggere tutta la imponente attrezzatura e tutta la impostazione viti–vinicola della quale si è parlato, e ciò nell'interesse non già – come si è intimato – di categorie di speculatori, ma di larghe e vaste schiere di lavoratori che le crearono con tanto amore e con tanto sacrificio dando vita alle classi agricole, alle cantine sociali e cooperative. Mi auguro quindi che il Senato, nel dubbio, accetti piuttosto la mia ultima proposta, mandando il disegno di legge alla Commissione, che non lo ha ancora visto, quella dell'agricoltura. Chè se dubbio non c'è, voti allora il Senato, come coscienza vuole, il primo o il secondo dei due emendamenti che ho proposto in ordine cronologico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il collega amico Braschi ha fatto un quadro, direi quasi, tragico della situazione della sua regione, ma ha dimenticato, secondo me, una cosa importante, di dire cioè la genesi di questo provvedimento, da dove è uscito questo provvedimento, la ragione per la quale il Ministro delle finanze, quasi mal volentieri, ha fatto questo provvedimento. Noi ricordiamo tutti, specialmente quelli che si sono occupati di problemi viti-vinicoli, come prima delle vacanze estive ci siano state numerose riunioni di parlamentari e si siano invocati dal Governo, da ogni parte, dai parlamentari, dalla stampa, dagli organismi economici interessati, dei provvedimenti diretti soprattutto ad alleviare questa crisi del vino. Da tutte le parti si è chiesto che il Governo intervenga, si è chiesto che il Governo prenda dei provvedimenti che vengano incontro ai viticoltori, e soprattutto dei provvedimenti che servano a smaltire questa quantità di vino che si è accumulata, e che non si sapeva dove mettere in vista della nuova produzione. Questa situazione ha portato il Ministro delle finanze ad emettere un provvedimento di carattere squisitamente fiscale, ed ecco perchè giustamente la Presidenza non lo ha inviato alla Commissione della agricoltura perchè è un decreto essenzialmente fiscale, e nell'articolo 5 non fa che modificare un'altra legge esclusivamente fiscale, cioè la legge fondamentale sulla produzione degli alcool. Io debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che ci sono due maniere per produrre alcool: una quella di distillarlo e l'altra di concentrare un liquido alcoolico togliendo l'acqua. Sia l'una che l'altra sono metodi per ottenere alcool. Ora è assolutamente ingiusto dal punto di vista fiscale che se uno dei sistemi è colpito da tassa non venga colpito anche l'altro. Allora mi direte: com'è che c'era questa abitudine? È una cosa molto semplice: vi era la consuetudine in Italia di permettere, e questo da tanti anni fa, come dice giustamente l'amico Braschi, che nelle zone dove si ottenevano vini molti scadenti fosse tollerato temporaneamente (perchè la questione fu fatta dal Ministero dell'agricoltura, che si potessero concentrare i vini fino a raggiungere la media della zona. Quando si fece la legge fiscale si parlò di 14 gradi. Ora, caro collega Braschi, che effettivamente i tuoi amici della tua regione abbiano sempre seguito questo sistema io non dubito affatto; ma sono venuti dopo dei gruppi di grossi speculatori i quali non hanno più concentrato quel vino di 8 o 9 gradi esclusivamente per renderlo serbevole o vendibile, ma ne hanno fatto addirittura un vino a 15-16 gradi, un vino da taglio a forte gradazione e quindi a totale svantaggio dei vini genuini da taglio prodotti nell'Italia meridionale e insulare che si sono visti fare un'illecita concorrenza da questi vini da taglio artificiali. Io so che le zone del Piemonte sono state invase da tali vini che venivano dall'Emilia, prodotti da grossi speculatori e non affatto da cooperative di produttori. Questo articolo 5 ha due caratteri fondamentali: uno è quello di favorire in pieno i vini del Mezzogiorno, quel Mezzogiorno per il quale si dice di voler far sempre qualche cosa, ma per il quale poi si fa molto poco (questo lo dico per *incidens*); l'altro carattere è quello di tendere a salvare i vini genuini. Il vino da taglio genuino è quello che viene prodotto naturalmente da 14-15 gradi fino a 18 gradi; gli altri vini non sono da taglio. Il decreto in sostanza dice questo: io vi consento di concentrare questi vini di 8-9 gradi fino a portarli alla gradazione media della zona, che naturalmente sarà determinata con una certa larghezza ed elasticità; non si scenderà certo a determinazioni che siano inferiori a quei tali 10 gradi che la legge sulle sostanze agrarie prescrive come minimo perchè il vino si possa definire tale: altrimenti avremo non vino, ma vinello o cosa simile. La legge perciò permette di concentrare, ma non permette di fare vini da taglio concentrando vini a bassissima gradazione, perchè i vini da taglio ci sono in altre zone d'Italia che li producono naturalmente e non devono subire la concorrenza. Qui è presente l'onorevole Ministro della giustizia che mi può dare ragione in questo. Noi abbiamo i vini da taglio nell'Italia meridionale ed insulare che hanno subìto una grande contrazione nella vendita perchè il mercato è stato ingombrato da questi vini ottenuti per concentrazione oltre che con una serie di altre frodi che tutti quelli che si occupano di viticoltura conoscono bene. Ma richiamo l'attenzione del Senato

su una cosa importantissima. La soppressione di questo articolo 5 rappresenterebbe la soppressione del decreto, il quale non avrebbe più ragione di essere poichè la vera agevolazione che si fa sui vini è all'articolo 5. Quella prima, sugli alcooli, è la solita panacea che tutti i Governi hanno dato in caso di affollamento di vini: come nel '94, nel 1902 ecc. Anche la parte riguardante le concessioni governative si può stralciare e mettere a sè, perchè non riguarda affatto questo decreto.

Circa la subordinata, bisogna richiamare quello chè ho detto prima: ci sono due maniere per fabbricare l'alcool e due modi per fabbricare vini liquorosi e dolci. Si può aggiungere alcool oppure si può togliere acqua. I metodi portano allo stesso risultato e non capisco perchè se si aggiunge l'alcool si deve pagare la tassa e se si toglie l'acqua non si dovrebbe pagare. Noi facciamo dei vini pregiati, non comuni e allora il prezzo economico di questi vini può ben sopportare questa tassa. Sono qualità di vini ad alto prezzo.

Ma, ripeto, la questione fondamentale è che vi sono due sistemi per alcoolizzare un vino e non ci possono essere due sistemi fiscali. Si dovrebbe abolire la tassa sugli alcooli che vengono acquistati sul mercato a questo scopo, ma siccome il regime degli alcooli in Italia è quello che è, fintanto che non lo modifichiamo non possiamo modificare questa norma caratteristica che è legata non alle condizioni dell'agricoltura ma esclusivamente al regime fiscale vigente sugli alcooli. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Castelli, Sottosegretario di Stato per le finanze.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole relatore, che, come il Senato ha sentito, è un competente in materia, ha trattato la questione con una tale completezza di argomenti per cui non mi resta che associarmi alle sue conclusioni. Vale solo la pena di sottolineare che, se è vero che il processo di alcoolizzazione con aggiunta di alcool è colpito da imposta di fabbricazione, non c'è alcuna ragione che l'imposta stessa non venga a colpire anche quella diversa manipolazione che consiste nella sottrazione di acqua al vino, con la quale si arriva allo stesso preciso, identico risultato di aumentarne la gradazione alcoolica. Si noti che l'articolo 5 è in verità l'articolo fondamentale di tutto il provvedimento e che soprattutto rivela le ragioni sostanziali che il provvedimento giustificano; mi devo opporre pertanto ai due emendamenti, tanto al principale come al subordinato, proposti dal senatore Braschi.

MEDICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI. Ho domandato di parlare perchè mi sembra che il Senato non sia abbastanza informato intorno all'articolo 5 che si sta per votare; e mi sembra che il relatore – del quale ho sempre apprezzato la diligenza e la dottrina – sia caduto in due strane contraddizioni. La prima è questa: egli ha affermato che il decreto è esclusivamente fiscale e poi ne ha illustrato prevalentemente le importanti conseguenze economiche. Ora, deve essere ben chiaro che noi non stiamo per votare la applicazione della tassa sull'alcool, ma che con l'articolo 5 stiamo impostando la politica economica della viticoltura italiana. Io, forse, non ho niente in contrario ad affermare che si deve tendere ad una decisa valorizzazione dei buoni vini che si producono così nel Mezzogiorno come nel Settentrione; però, ciò detto, è certo che non si può fare la politica della viticoltura italiana in occasione di un decreto fiscale, anche perchè – ed è grave quello che sto per dirvi – nelle provincie emiliane, in quelle del basso Veneto ed in alcune altre contrade d'Italia, non escluso il Mezzogiorno, vi sono delle condizioni nelle quali l'approvazione dell'articolo 5 provocherebbe dei gravi danni.

L'onorevole Tafuri ha affermato inoltre che, accettando gli emendamenti proposti, si verrebbe a togliere l'opportunità ai vini del Mezzogiorno di essere impiegati come vini da taglio, perchè sostituiti dai vini della Valle Padana. Ciò non risponde alla realtà. Accettando il secondo emendamento Braschi – che va studiato con qualche attenzione perchè è un emendamento complesso – si toglie la possibilità ai vini della Valle Padana di essere impiegati come vini da taglio, perchè esso li destina esclusivamente alla formazione di vini liquorosi, base vermouth; riservando quindi ai vini del Mezzogiorno la loro funzione di vini da

taglio. Non si deve modificare improvvisamente una prassi che dura da decenni, se non vi sono delle ragioni profonde. Infatti, egregio collega Tafuri, il secondo emendamento del senatore Braschi, formulato dal Comitato consultivo vitivinicolo che siede al Ministero dell'agricoltura, suggerisce di consentire sia ai vini del Sud sia ai vini del Nord (Valle Padana) di poter essere concentrati per refrigerazione, ma contemporaneamente impone la presenza dell'8 per cento di zucchero; evidentemente questi non possono essere altro che vini-base per vermouth. Accettando l'emendamento si utilizzano gli impianti che le cantine sociali del Modenese, per esempio, hanno faticato decenni per costruire e nello stesso tempo si dà una congrua valorizzazione agli impianti viticoli i quali, come voi sapete, non si possono improvvisare; non si deve, dunque, da un momento all'altro, modificare una situazione di codesto genere. Per questi motivi, pur apprezzando le ragioni che hanno esposto il Governo e il collega Tafuri, penso si possa risolvere il problema accettando il secondo emendamento Braschi, suggerito dal Comitato consultivo del Ministero dell'agricoltura. (*Approvazioni*).

DE LUCA. Domando di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Perchè possiamo decidere su una questione che mi pare abbastanza delicata, dati gli interventi dei colleghi Braschi e Medici che lasciano perplessi, quanto meno me e forse non pochi colleghi, se votare o non votare questo articolo e gli emendamenti che sono stati proposti, sarei di opinione, dato che dalla discussione è emerso chiarissimo che non si tratta soltanto di una questione fiscale, ma di una questione che tocca molto da vicino l'agricoltura, specialmente in una branca importante come la enologia, che sia accolta la proposta Braschi di rinviare alla competente Commissione dell'agricoltura del Senato il disegno di legge, perchè possiamo essere precisamente informati, non solo sulla portata fiscale, che interessa molto, ma anche e specialmente sulle ripercussione che il disegno di legge può avere sulla viticoltura italiana, che è una delle attività agricole oggi in crisi. A questo proposito, onorevole Paratore, non basta dire che gli agricoltori, quando c'è una crisi, non sanno affrontare le perdite che essa comporta, dimenticando i lucri di ieri, perchè quando i vecchi redditi sono stati consumati e la crisi si produce, cavarsela con tale argomentazione disinvolta, può voler dire compromettere la fonte essenziale della nostra economia che è l'agricoltura.

Concludendo, insisto perchè il Senato chieda di essere informato su tutti gli elementi che possono determinare la sua decisione e pertanto insisto perchè il disegno di legge sia rinviato alla competente Commissione dell'agricoltura per il suo parere. Per questo, se non c'è proposta formale in proposito, sono pronto a farla io stesso, con le dieci firme regolamentari, osservando infine che non sarei contrario anche ad una Commissione mista, investita dell'esame di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospensiva avanzata dal senatore De Luca, hanno facoltà di parlare due oratori pro e due contro.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Non mi sembra che la questione sia tale da richiedere, dopo che noi siamo stati illuminati da una parte dal senatore Tafuri e dall'altra dal senatore Braschi e dal senatore Medici, ulteriori chiarimenti. Noi abbiamo compreso benissimo la situazione. Aggiungo che non saprei configurare quello che potrebbe essere l'intervento della Commissione dell'agricoltura: quali effetti potrebbe avere l'espressione di un parere? la presentazione di una relazione? Mi pare che sia difficile, dunque, configurare tale intervento, nella situazione in cui ci troviamo oggi, con il disegno di legge in stato di relazione davanti al Senato. Aggiungo anche che si tratta di un disegno di legge che ha dei particolari termini per la sua approvazione. Noi siamo in sede di ratifica di un decreto legge. Questo disegno di legge, dopo la nostra approvazione, dovrà essere inviato all'esame dell'altro ramo del Parlamento e deve necessariamente essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 dicembre prossimo venturo. Vi è quindi una serie di ragioni che, secondo me, non consigliano questa decisione dilatoria. Abbiamo compreso esattamente i termini del problema. Io che sono un incompetente cercherò di fare una specie

di esame; faccio parte di quella Commissione finanze e tesoro che, secondo quanto abbiamo sentito, non avrebbe dovuto entrare in questa materia! Ebbene, ci si dice: guardate che l'impedire la utilizzazione di questi vini sotto forma di detrazione di alcool, nel primo caso, attraverso la forma del congelamento, anche a uso di vini da taglio – questo sarebbe il primo emendamento – o in ipotesi ridotta, per la fabbricazione di vini dolci, danneggerebbe fortemente l'agricoltura di una certa zona, alla quale anche io sono attaccato perchè, per quanto io risieda altrove, mi ricorda ogni tanto l'amico Macrelli che sono romagnolo e me lo ricorda l'amico Mariotti, con precisazioni che potrebbe anche risparmiare.

A me sembra – esprimo un parere di carattere personale – che le due ipotesi siano diverse. Effettivamente, quando noi siamo di fronte al congelamento, lo scopo è di impedire di fabbricare un vino destinato al taglio; quando siamo, cioè, di fronte ad una fabbricazione che equivale alla immissione di alcool nel vino, ci troviamo in una situazione che effettivamente è analoga a quella della fabbricazione dell'alcool. E noi, non imponendo alcuna tassa, creeremmo, come ha esattamente osservato il collega relatore Tafuri, due trattamenti diversi per la fabbricazione dell'alcool. Però noi abbiamo in questa legge già una diversità di trattamento in relazione alla destinazione, perchè noi in essa abbiamo delle agevolazioni fiscali per l'uso dell'alcool quando sia destinato alla fabbricazione del cognac. E se così è, mi sembra che l'accettazione dell'emendamento non urti contro quelle difficoltà di euritmia giuridica contro le quali urterebbe la soppressione dell'articolo. Come per l'alcool destinato alla fabbricazione del cognac noi consentiamo che la tassa sia ridotta purchè esso sia utilizzato in un certo periodo di anni, così potremmo benissimo consentire, senza andare contro a quello che è il sistema della legislazione sugli alcool, alla deroga limitata solo però alla fabbricazione di vini particolari. Il caso del vino dolce potrebbe essere equiparato al caso del cognac e si potrebbe quindi accettare l'emendamento Braschi, perchè questo – parlo a titolo personale – a mio avviso non urta contro la giusta esigenza messa in luce dal collega Tafuri che le leggi debbano essere applicate ugualmente per tutti i cittadini a qualunque categoria e regione appartengano. Per queste considerazioni, in vista di questo compromesso, io vorrei che dagli uni non si insistesse nella proposta di rinvio alla Commissione dell'agricoltura e chiederei all'altra parte, Commissione e Governo, di vedere se non sia il caso di andare incontro al secondo emendamento Braschi, tanto più che penso che questa fabbricazione di vini liquorosi non rappresenta un grosso pericolo per l'erario. So bene che c'è un «albana» fabbricato a Modena che mi fa ribrezzo; so bene che questi sono i vini cui si va pensando, ma credo che l'Erario non sarebbe danneggiato se noi accogliessimo l'emendamento Braschi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare in favore della sospensiva il senatore Raja. Ne ha facoltà.

RAJA. Io credo che la questione debba essere esaminata limitatamente alla proposta di sospensiva e rinvio del progetto alla Commissione di agricoltura. Mi pare che l'onorevole Zoli si sia preoccupato semplicemente di quelli che sono i fini fiscali di questa legge. Noi invece pensavamo, e lo diciamo francamente, ed a questo nostro convincimento eravamo anche indotti dalla relazione dell'onorevole Tafuri, che questo progetto di legge dovesse servire ad alleviare la crisi vinicola, crisi che investe il Paese. Non è questione di sud e di nord; la crisi vinicola investe tutta l'economia del nostro Paese. Ora se questo è vero, evidentemente, incidendo questa legge fiscale su quelle che sono le necessità e le provvidenze per la soluzione della crisi vinicola, è necessario che di questo disegno di legge si occupi anche, e principalmente, la Commissione competente per dare il suo parere e riferire se esso disegno di legge risponde per le sue stesse finalità fiscali ai propositi, alle necessità e alle finalità generali di un benefico concorso per alleviare la crisi vinicola. A me pare che altrimenti si verrebbe a sottrarre al suo organo competente, cioè alla Commissione permanente di agricoltura, l'esame di una legge, che interessa in particolare modo il problema vinicolo italiano. Insisto pertanto affinchè il Senato, specialmente dopo i chiarimenti dati dall'onorevole

Medici, accolga la proposta del senatore De Luca e rinvii il progetto di legge alla Commissione di agricoltura.

ADINOLFI. Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Onorevole Presidente, sarò telegrafico. In questa discussione noi abbiamo sentito il relatore, il rappresentante del Governo ed il proponente dell'emendamento. Altri non sono intervenuti nel dibattito. Dovevamo passare alla votazione ed ecco che si è alzato un autorevole collega per chiedere di fare una dichiarazione di voto. Ma in effetti non è stata una dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto è una giustificazione nei confronti del Senato della propria convinzione e del voto che un senatore intende dare. Si è scesi invece in una discussione nella quale si è poi innestata addirittura una proposta di sospensiva. In tal modo noi torniamo indietro. Tutto ciò non è regolamentare e se noi ammettessimo questa prassi, noi verremmo a fare non una discussione, ma la via del gambero.

Ma vi è una ragione precisa di tutto ciò. Confessiamola pure e non si offenda il Senato di questo mio atteggiamento perchè io sono, resto e voglio restare il più umile dei senatori. Noi tutti abbiamo letto la relazione: ebbene, dopo averla letta o voi siete convinti, ed allora parlate pro; o non siete convinti ed allora parlate contro. Invece quando si arriva alla votazione, accade che uno non si sappia decidere e, per non muoversi ed andarsene via, chiede la sospensiva (*Commenti*). Vi ho pregato di non offendervi.

V'è una ragione di urgenza per questo disegno di legge. Vi sono dei termini tassativi che scadono il 10 dicembre prossimo. Ora è il caso di chiedersi se è utile rimandare questo progetto alla Commissione perchè poi ritorni nuovamente innanzi al Senato, senza pensare che non giungerà in termine per l'approvazione della Camera, e mi pare che ciò non sia nè regolamentare, nè una prassi da seguire. Data la discussione fatta, chiedo che si passi alla votazione.

BRASCHI. Domando di parlare in favore della sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRASCHI. Io non ho da spendere parole per la sospensiva. L'avevo io stesso proposta come subordinata qualora il Senato non si fosse sentito tranquillo nel passare ad un voto con cognizione di causa.

Proponevo in tal caso che il disegno di legge fosse rimandato all'esame della Commissione competente dell'agricoltura, per un giudizio, per un esame. Quindi insisto in questa proposta ove gli onorevoli senatori non si sentissero di votare il disegno di legge. L'onorevole Zoli ha fatto una proposta, che è sostanzialmente un emendamento all'emendamento, proponendo di arrivare a quattro gradi di alcoolicità purchè non si superi un massimo di 13 gradi.

Ora io sono d'avviso che questa proposta dell'onorevole Zoli, che si inserisce nella mia, potrebbe essere presa in considerazione.

Quindi siccome vedo che si possono trovare soluzioni senza andare al tragico, accetto la sospensiva.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la proposta di sospensiva della discussione di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà rinviato all'esame della stessa 5ª Commissione che ha già riferito su di esso.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri » (436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri ».

Prego il senatore segretario di darne lettura, nel testo modificato dalla Commissione.

BISORI, *segretario*, legge lo stampato n. 436-A.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Concordo pienamente con la finalità di questo provvedimento che tende al ritorno alla normalità per quel che riflette i controlli sulle spese dello Stato. Ritengo però che questo ritorno debba avvenire in maniera da non ostacolare e non turbare l'esercizio delle attività statali, soprattutto in quel che concerne le attività assistenziali. L'orientamento del disegno di legge è effettivamente in questo senso, perchè vi troviamo delle deroghe al principio generale, consentite proprio allo scopo di evitare passaggi troppo bruschi da un sistema all'altro, con danno dei servizi. La questione si pone circa la misura di queste deroghe, perchè per una di esse, sulla quale intendo intrattenere il Senato, la misura è troppo scarsa. Si tratta di quella contemplata alla lettera *c*) dell'articolo 2, la quale riguarda le anticipazioni riflettenti le attività assistenziali a vantaggio dei bambini indigenti. Il problema sorge soprattutto per le colonie estive marine e montane. Per tali colonie è necessario predisporre gli impianti e soprattutto le forniture prima che l'attività della colonia abbia inizio e per questo non è possibile graduare i pagamenti durante il corso dell'esercizio. Quindi è necessario che i contributi statali che sono la condizione essenziale per il funzionamento delle colonie siano corrisposti nella misura necessaria, precedentemente all'inizio delle colonie. L'apertura di credito prevista nella lettera *c*) dell'articolo 2 del disegno di legge in 25 milioni è assolutamente irrisoria. Mantenere questo limite di 25 milioni significa paralizzare l'esercizio delle colonie estive.

Quindi se noi vogliamo mantenere questo limite di 25 milioni impediremo, o quanto meno ostacoleremo gravemente, il funzionamento delle colonie. Se, seguendo la proposta che vi ho fatto, aumenteremo il limite della apertura di credito a 100 milioni, renderemo invece possibile la continuazione di una attività così importante socialmente e moralmente quale è quella delle colonie estive montane e marine per i ragazzi indigenti. Insisto pertanto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zotta.

ZOTTA, *relatore*. La Commissione ha esaminato a lungo questo problema. Infine la maggioranza si è convinta di aderire all'emendamento. La lunga discussione mostra come la Commissione sia sensibile circa queste straordinarie concessioni di apertura di crediti in materia di pagamento di spese dello Stato. Si vuole il ritorno alla normalità, si vuole il rispetto integrale della legge sulla contabilità dello Stato. Codesta legge conosce come forma normale di pagamento il mandato, appunto perchè il mandato suppone una serie rigorosa e preventiva di controlli da parte degli Enti competenti. L'accreditamento, per sua natura, sfugge a tale controllo ed è per questo che l'articolo 56 della legge sulla contabilità dello Stato circoscrive la possibilità del ricorso agli ordini di accreditamento soltanto per spese tassativamente determinate e per un importo che, tenuto conto della svalutazione attuale della moneta, giunge al massimo a 5 milioni.

La Commissione si è riunita ieri per l'esame dell'emendamento del collega Carrara, e, ripeto, la maggioranza, dopo lungo dibattito, è giunta alla decisione di accogliere questo emendamento, ma in linea eccezionale. Questo tengo a dire, in linea eccezionale, perchè ha vagliato quelle stesse ragioni che ora sono state esposte dal collega Carrara, e ha tenuto presente che il provvedimento ha carattere temporaneo, essendo destinato a scadere col 30 giugno 1950. Ma debbo dichiarare, per incarico formale – e qui il Presidente della Commissione mi sta ascoltando per vedere se questa dichiarazione io faccio – che la deroga che viene oggi concessa ha carattere di assoluta eccezionalità e che la Commissione in avvenire sarà rigida nel chiedere al Parlamento l'osservanza della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Presidenza
del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marazza, Sottosegretario di Stato per l'interno, per esprimere il suo parere.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Le ultime parole del relatore mi preoccupano alquanto. Ad ogni modo da oggi alla fine dell'esercizio abbiamo tempo di ripensarci. (*Cenni di diniego dell'onorevole Paratore*). Con tutta probabilità il Governo prenderà l'iniziativa di un disegno di legge.

PARATORE. Prenda nota che un disegno di legge simile a quello dell'anno scorso non passerà.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Le parole con le quali il relatore ha concluso – ripeto – mi hanno un po' preoccupato, ma fiducioso nell'avvenire, tiro innanzi.

PARATORE. La Commissione ha deciso per l'avvenire.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Comunque, è assolutamente indispensabile che l'emendamento venga accolto; devo anche aggiungere che il Ministero dell'interno, preoccupato proprio nel senso che il proponente dell'emendamento ha autorevolmente espresso, aveva già chiesto al Ministero del tesoro di portare a 150 milioni la facoltà di cui trattasi. Tuttavia accettiamo i 100 milioni e aggiungiamo che non ne approfitteremo per tutte le provincie, ma soltanto per quelle sette o otto per le quali non è possibile farne a meno. Nè ho difficoltà ad indicarle al Senato perchè sono certo che con la loro semplice enunciazione esso si persuaderà della esigenza di cui mi faccio interprete. Si tratta delle provincie di Roma, di Milano, di Palermo, di Venezia, di Napoli, di Bari e di Catania. Sette in tutto, che negli esercizi passati hanno richiesto erogazioni di somme (che saranno evidentemente richieste anche nel prossimo esercizio) largamente eccedenti la misura prevista dal progetto di legge. Comunque, poichè il relatore si è dimostrato favorevole all'emendamento del senatore Carrara e perchè so che la Commissione, almeno nella sua maggioranza, ha aderito a tale emendamento Carrara, io non ho che da prenderne atto e ringraziare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gava, Sottosegretario di Stato per il tesoro, per esprimere il suo parere.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. (*Applausi dal centro*). Il Senato avrà certamente sottolineato l'importanza di questa legge. Si tratta di un graduale, ma anche rapido ritorno alla normalità; si tratta di riporre nel suo valore e nella sua efficienza, la piena osservanza della legge sulla contabilità dello Stato. Esigenze del tutto straordinarie e contingenti hanno costretto a delle deroghe gravissime alla norma fondamentale della legge sulla contabilità dello Stato, circa il controllo preventivo sulla erogazione delle spese di tal che quella che una volta era una eccezione molto limitata e per servizi che non potevano altrimenti essere curati dallo Stato, voglio dire la eccezione dell'accreditamento, in questo dopoguerra è diventata la regola. Ciò significa disordine amministrativo perchè è disordine tutto ciò che rende difficile o impossibile il controllo sulla erogazione delle spese. Non si poteva andare avanti così per tempo indefinito, ed è perciò che il Ministro del tesoro ha preso l'iniziativa di questa legge.

Comprendo che vi possano essere ancora dei casi di eccezionale importanza per i quali non sia possibile allo Stato provvedere con le regole tradizionali della legge sulla contabilità dello Stato. Comprendo che, specialmente in questi tempi di grave emergenza in cui l'assistenza sociale ha una importanza ed una vastità così imponenti, sia necessario ancora per questo settore subire delle notevoli deroghe. È per ciò che il Ministero del tesoro, rassicurato anche dalle dichiarazioni franche, tassative, e che noi riteniamo ferme della 5ª Commissione del Senato, non si oppone, oggi, all'accoglimento del proposto emendamento. Ma sia ben chiaro che questa eccezione, limitata nel tempo, non deve significare deroga definitiva alla legge sulla contabilità dello Stato; e sia ben chiaro che se si manifestasse la necessità di regolare con altri istituti il sollecito esercizio di determinati servizi, bisognerà escogitare delle norme di legge che contemperino l'esigenze della particolare natura di questi servizi con l'altra esigenza fondamentale del controllo dello Stato sulla erogazione delle spese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Si procederà in seguito alla votazione sull'emendamento del senatore Carrara. Passiamo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È abrogato, con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario 1949-50, l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, concernente attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Pertanto, salve le eccezioni previste dai successivi articoli, per le spese dei servizi già di pertinenza del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica devoluti ad altre Amministrazioni a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sarà provveduto mediante apertura di credito nei casi ed entro i limiti previsti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto.

(*È approvato*).

Art. 2.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consentito il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate che riguardino le attribuzioni devolute al Ministero dell'interno a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicata:

a) per la istituzione e il mantenimento di centri di raccolta e di smistamento, mense, posti di ristoro e per le spese occorrenti alla smobilitazione dei centri di raccolta . . . . . L. 50.000.000

b) per la istituzione ed il mantenimento di case di cura, di convalescenza e di ricovero e per i rimborsi ad enti, istituti, associazioni e comitati per le prestazioni relative all'assistenza sanitaria effettuate per conto del Ministero dell'interno alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 nonchè per l'assistenza sanitaria e farmaceutica in genere . . L. 15.000.000

c) per l'istituzione ed il mantenimento di case di ricovero per minorenni e per i rimborsi ad enti istituti ed associazioni e comitati per le prestazioni assistenziali, escluse quelle sanitarie, effettuate per conto del Ministero dell'interno a favore dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646 . . . . L. 25.000.000

d) per sussidi in danaro per l'assistenza esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bisognose indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra . . . . . L. 25.000.000

e) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti letterecci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari agli assistibili bisognosi e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione . . . . . L. 15.000.000

Su questo articolo è stato presentato e già svolto dal senatore Carrara in sede di discussione generale il seguente emendamento: « nella lettera *c*) sostituire alla cifra 25 milioni, l'altra: « 100 milioni ». L'emendamento è accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo ai voti l'articolo così emendato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Parimenti, è consentito il pagamento a mezzo aperture di credito fino all'importo di lire 15.000.000 per le spese attinenti ai servizi che a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sono stati devoluti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 4.

Gli articoli 2 e 3 della presente legge avranno vigore fino al 30 giugno 1950.

(È approvato).

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso con la modificazione all'articolo 2 testè approvata è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore D'Incà ed altri: « Modifiche alla tabella F allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (587-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore D'Incà ed altri: « Modifiche alla tabella F allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, legge lo stampato n. 587.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Primo oratore iscritto a parlare è il proponente, senatore D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ. Onorevoli colleghi, non ho difficoltà a riconoscere che la mia iniziativa nel proporre il disegno di legge oggi sottoposto al vostro esame sia stata determinata dalla situazione di cronico disservizio del Tribunale della mia provincia, Belluno; malanno questo che non rappresenta un triste privilegio per Belluno, bensì affanna in misura più o meno grave i tribunali e le Corti di Appello di tutta Italia. Debbo però smentire recisamente di essere stato indotto alla presentazione del progetto da punti di vista esclusivamente sentimentali, come me ne fa appunto, nella relazione di minoranza, il collega Azara, in quanto ricevetti impulso dall'esigenza incoercibile di porre, da un lato, rimedio ad una grave ingiustizia che lo stesso senatore Azara non può ignorare nè disconoscere, e d'altro canto, di colmare, senza irreparabili e pregiudizievoli indugi, quelle lacune nell'organico della Magistratura che impediscono la normale attività della giustizia, peculiarmente nell'attesa, non breve, che si realizzi l'annunciata riforma dell'ordinamento giudiziario.

Ho avuto occasione, nel recente mio breve intervento in sede di discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, di segnalare, ad esempio, come dal 1945 la procura della Repubblica del mio Tribunale sia senza il suo titolare, di grado equiparato a Consigliere d'appello, e così pure come il capoluogo manchi del proprio titolare, primo pretore. Aggiungerò ora che la Corte di Appello di Venezia, una delle più importanti della Repubblica, ha un vuoto di ben nove Consiglieri, cui si supplisce precariamente o saltuariamente, di volta in volta, con giudici di tribunale in applicazione od in missione, destinati quindi ad esercitare funzioni di grado superiore.

Non dubito che quanto affermo per Belluno si possa tranquillamente ripetere, da parte di colleghi che esercitano la professione legale, per la stragrande maggioranza dei Tribunali, in particolare per quelli di minore importanza, dispersi in lontane province, e parimenti per le Corti di appello e per la stessa Corte Suprema. Donde l'urgente ed inderogabile necessità di riempire i vuoti, ed a tal fine, di avere a disposizione magistrati preparati e con prestigio pari all'altezza della loro delicatissima missione. A ciò mira il mio disegno di legge onorato dell'adesione di autorevoli colleghi di ogni settore di questo ramo del Parlamento, nonchè della notevole maggioranza della 2ª Commissione del Senato, appunto perchè ha per presupposto, preminentemente, l'interesse dell'amministrazione della giustizia, non quindi, onorevole Azara, l'interesse per persone determinate, con danno, sia pure eventuale, per altre, oppure come scrive l'onorevole Ministro

nella relazione che accompagna il suo progetto o emendamento, per agevolare un numero limitato e individuabile di magistrati. Il relatore di minoranza e lo stesso onorevole Ministro, hanno creduto di inserire queste gratuite allegazioni nelle rispettive relazioni, apparentemente fondate, e solo per un critico superficiale, considerando che dal mio disegno di legge beneficierebbero soltanto quei trenta giudici di tribunale che parteciparono al concorso per posti vacanti di Consiglieri di appello, bandito con decreto ministeriale 26 dicembre 1947 rimasero esclusi dalla graduatoria, pur essendo stati graduati con la stessa votazione, 47 cinquantesimi, conseguita da altri 34 colleghi che hanno trovato utile collocazione nei posti di vacanza. Quand'anche così fosse, non vedrei per quale serio motivo si dovrebbe negare il diritto ad una supplementare attribuzione di posti ai 30 concorrenti dichiarati idonei con 47 cinquantesimi, che il collega Azara qualifica « sfortunati » mentre egli, con perfetta cognizione di causa dovrebbe definirli con altro ben più appropriato aggettivo, allorchè si sappia che 100 sui 130 posti di primo pretore previsti nella tabella *f*) allegata all'ordinamento giudiziario approvato con decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 12, erano, come lo sono tuttora, vacanti anteriormente al tempo in cui fu bandito il concorso per il biennio 1947-48 e che il concorso stesso, così come il relatore di maggioranza ha posto in nitida evidenza, non è ancora finito e chiuso e lo sarà solo il 31 dicembre prossimo venturo, con le ovvie ed incontestabili conseguenze indicate dal collega Adinolfi, sul che inspiegabilmente tace la relazione di minoranza, pur occupandosi dei fatti relativi, ma sotto profilo diverso. Non deve inoltre sfuggire ad alcuno che il progetto in discussione, come spiegherò appresso, ha di mira l'interesse dell'Amministrazione per le ragioni espresse nella relazione di maggioranza, ancorchè si risolva in favore di alcuni magistrati, perchè costoro risultano, sì, individuabili, però, non mercè criteri discrezionali o tanto meno arbitrari, bensì alla stregua di un punteggio di obiettiva selezione, scaturita dal concorso testè espletato che li ha posti nelle stesse condizioni di capacità professionali dei vincitori. D'altronde non si deve dimenticare che il Parlamento nel passato e nel presente ha approvato e approva parecchie leggi a favore anche di singole persone e che spesso e sovente le leggi sono emanate a favore di persone o di gruppi di persone preventivamente o successivamente facilmente individuabili. Ciò posto mi sento autorizzato a dichiarare che le due relazioni contrarie al progetto, conclamano piuttosto, involontariamente, la legittimità e la utilità della mia iniziativa. Vediamo un po' come argomenta l'onorevole Ministro. Leggo dalla relazione che accompagna l'emendamento: «Recentemente in seguito a concorso bandito in conformità dell'articolo 142 dell'Ordinamento giudiziario, 500 pretori sono passati dal ruolo dei pretori a quello dei giudici. Per effetto di tale passaggio il numero dei pretori è diminuito da 1189 a 689 e di fronte a tale numero, così ridotto, è eccessivo il numero dei primi pretori fissato in 230 quando il ruolo dei pretori aveva l'originaria consistenza di 1189 ed il rapporto tra i due gradi sarebbe spostato da 19,34 per cento a 33,38 per cento. Inoltre i posti di primo pretore non potrebbero essere nemmeno coperti, perchè nel ruolo ora ridotto dei pretori non c'è il numero sufficiente di magistrati che possono aspirare alla promozione. D'altro canto non corrispondendo alla recente immissione di 500 unità nel ruolo dei giudici un proporzionale aumento dei magistrati di appello, sarebbero diminuite le possibilità di avanzamento di detti magistrati, con danno sia di quelli che erano già nel ruolo, sia di quelli che sono entrati recentemente a farne parte. Per ristabilire l'equilibrio converrà aumentare di 100 posti il ruolo dei magistrati di appello, riducendo di altrettanto il ruolo dei primi pretori. In tal modo il rapporto percentuale preesistente sarebbe quasi esattamente ridotto da 19,34 per cento a 18,86 per cento. Segue in allegato il testo dell'emendamento che si propone e che diverge dalla proposta in esame, solo circa il numero dei magistrati che passerebbero da un ruolo all'altro; 100 invece di 30. Poichè il numero ridotto di primi pretori (130) è inferiore al numero delle sedi alle quali è assegnato un primo pretore, nella tabella M allegata all'Ordinamento giudiziario, si consente, in apposito capoverso, che anche magistrati di appello possano essere destinati a posti di primo

pretore fin quando non sarà emanata la nuova tabella del personale; cui potrà provvedersi in occasione del nuovo ordinamento giudiziario che è in corso di elaborazione. Questo Ministero – continua la relazione – ritiene di dover nettamente dissentire dalla proposta contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge. Giova ricordare che il concorso per la promozione al grado 5° viene bandito per il numero di posti che corrisponde soltanto al numero dei collocamenti a riposo per limiti di età che sono calcolabili con precisione. Qualora nell'anno si verifichino vacanze non previste per legge, i posti corrispondenti sono assegnati, per metà ai promovibili per concorso, cioè agli idonei classificati dopo i vincitori, e per metà ai promovibili per scrutinio in base al decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233. La norma proposta si allontana dalla legge in vigore sia perchè assegna tutti i posti derivanti dallo aumento della pianta (vacanze non previste) agli idonei del concorso, trascurando i promovibili per scrutinio (cui spetterebbe per legge metà dei posti), sia perchè fa beneficiare dell'aumento della pianta che si verifica nel 1949 (e potrebbe verificarsi anche nel 1950 se la legge non fosse approvata prima del 31 dicembre del corrente anno), non già i magistrati che hanno preso parte al concorso dell'anno 1949 (o che prenderanno parte al concorso bandito per le vacanze del 1950), ma quelli che presero parte al concorso dell'anno precedente (o di due anni prima) ».

Se in effetti dovesse sussistere questo denunciato inconveniente, vi si potrebbe doverosamente rimediare con un emendamento che consentisse di evitare ogni lesione di diritti acquisiti e di legittime aspettative ai promovibili per scrutinio. I posti disponibili sono 100; io chiedo un prelievo di soli 30 posti, in luogo dei 100 ministeriali. Esiste quindi possibilità di collocamento utile per tutti, eventuaimente anche per gli idonei del concorso 1947-48 e tali classificati con un punteggio inferiore a 47/50, che si possono considerare ben degni di promozione, se il minimo di idoneità è dato da un punteggio di 40/50. Penso che un emendamento in tal senso non dovrebbe incontrare alcuna opposizione. A tal fine metto in luce un'inesattezza di fatto che costituisce il presupposto logico-giuridico delle affermazioni del Ministro. L'aumento della pianta non si è verificato nel 1949, nè potrebbe verificarsi nel 1950, se la presente legge, come confido, sarà approvata, entro il 31 dicembre prossimo venturo, essendo ancora aperto il concorso 1947-48. Non vorrei che in questa Aula avesse eco il disappunto espresso, secondo quanto ebbe a riferire il collega Azara l'altro ieri, in numerose lettere di magistrati, perchè si potrebbe agevolmente rispondere che se molte sono le lettere di oppositori al disegno di legge in discussione, moltissime sono quelle di compiacimento e di augurio per il suo felice esito.

Tale corrispondenza non deve assumere nessun peso in questa discussione, in quanto che promana da persone interessate, in un senso o nell'altro. È altresì umanamente spiegabile che magistrati aventi diritto di partecipazione al concorso del 1949, auspichino la maggior possibile inflazione di posti attribuibili, senza preoccuparsi che in tal modo si agevola la promozione anche di candidati non maturi all'idoneità e che altrimenti ne rimarrebbero esclusi.

Ripeto quanto testè ho affermato, e cioè che i 100 posti di primo pretore erano disponibili prima che fosse bandito il concorso 1947-48, precisamente nel dicembre 1947 e comunque sono tuttora disponibili, in pendenza del concorso stesso. Donde l'obbligo giuridico che tutti i 100 posti si attribuiscano agli idonei di questo concorso, nonchè ai promovibili per scrutinio di tale biennio, non ostando ragione perchè questi concorrenti siano danneggiati a causa dell'inerzia colposa dell'Amministrazione, ed abbiano a beneficiarne esclusivamente i colleghi dei concorsi posteriori, tanto più che l'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233, dice, che « la disposizione di cui ai due commi che precedono, si applica anche per le vacanze impreviste verificatesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma successivamente al 31 dicembre 1943, ferme in ogni caso le promozioni già disposte ».

A maggiore ragione la disposizione dovrà applicarsi per le vacanze che anzichè impreviste fossero di attualità.

Precisa ancora l'onorevole Ministro: « Per porre in evidenza l'inammissibilità della proposta, giova porre in rilievo che se gli idonei

del concorso del 1948 hanno partecipato al concorso successivo e saranno utilmente classificati, saranno promossi, se saranno tra i vincitori, e si avvantaggeranno dell'aumento, se saranno tra gli idonei; ma se non fossero in alcuna delle due categorie è di manifesta evidenza che la loro promozione così come proposta, sarebbe dovuta ad un criterio di favore per lo meno inesplicabile. Pertanto si propone che per coprire i 100 posti derivanti dall'aumento della pianta dei magistrati di appello si applichi puramente e semplicemente la legge in vigore». Ovviamente si deve obiettare che dal danno da cui risulterebbero irreparabilmente colpiti i concorrenti del biennio 1947-48, trarrebbero ingiusto profitto i colleghi dei concorsi successivi, qualora il Senato accettasse l'emendamento del Governo che attribuisce ben 100 posti, presi dall'organico dei primi pretori al solo concorso del 1949, quand'anche molti vincitori del precedente concorso, però non tutti, compresi taluni a punteggio 47 cinquantesimi, abbiano tentato la rivincita nel concorso 1949 per solo criterio prudenziale, ed all'uopo costretti dalla legislazione vigente.

Nè dicasi con il collega Azara che la legge in esame ha esaurito quasi il suo scopo per per avere la maggioranza dei concorrenti esclusi dalla graduatoria, ritentata la prova nel successivo concorso, posto che, senza tema di smentita, sono in grado di affermare che coloro che a tale riprova non si sono accinti – e sono parecchi – così si comportarono nella convinzione di avere conseguito la promozione, in ciò assicurati da ufficiose comunicazioni della Commissione esaminatrice, per lo più tramite gli eccellentissimi primi Presidenti di Corte d'appello.

Comunque, pur dandosi per ammesso che per evento successivo alla mia iniziativa, determinata dall'avere un certo numero di vincitori del concorso optato per lo scrutinio ad essi favorevole, il gruppo dei 30 siasi ridotto di qualche unità, lo scopo della legge stessa non viene meno, sinchè esistono posti vacanti e magistrati, anche se ridotti ad una sola unità, che abbiano il diritto a vedersi assegnati, eziandio per maggiormente garantire il serio ed efficiente servizio della giustizia.

Nè maggior pregio assume la presunzione espressa dal Ministro per cui la promozione degli idonei del 1948, in caso di insuccesso nella ritentata prova, sarebbe dovuta a criteri di favore per lo meno inesplicabili. A prescindere che la presunzione di insuccesso si manifesta arbitraria e contraddetta, almeno presumibilmente, dalla già conseguita idoneità ad alto punteggio, non può sfuggire ad alcuno l'inconsistenza della argomentazione che si denuncia da sè, in virtù di una circostanza obiettiva, di cui dà atto, per quanto per finalità diversa, la stessa relazione di minoranza, là dove leggesi: «Si tenga presente, infine, che, dato il numero notevole dei vincitori del concorso, che hanno già dichiarato di optare per lo scrutinio ad essi favorevole, intervenuto nel frattempo e che dà loro il vantaggio di anticipo nella promozione, il gruppo dei ripetuti trenta, per i quali la legge è proposta, si riduce a pochissime persone, a quei concorrenti cioè che sono rimasti in coda al gruppo medesimo perchè sforniti dei titoli preferenziali su indicati. E questi concorrenti, della sorte toccata ai primi colleghi, non possono dolersi se, con un ritardo di pochi mesi» – io dico che potrebbe essere anche un anno – «quali vincitori del nuovo concorso o dello scrutinio potranno anche essi essere promossi».

Ognuno comprende che la promozione che verrebbe riconosciuta se approvata la legge in discussione, provocherebbe le identiche conseguenze determinate dalla opzione summenzionata degli scrutinati, per cui i posti abbandonati dai vincitori del concorso optanti per lo scrutinio vengono senz'altro utilizzati, in surroga, da un pari numero di colleghi classificati idonei nel concorso e prima non utilmente collocati in graduatoria. Lo stesso fenomeno andrebbe a ripetersi per ulteriori eventuali asserite opzioni sino al 31 dicembre prossimo venturo, se entro tale utile termine si verificheranno, come vociferasi, altre promozioni per scrutinio. Avverto al riguardo che trattasi esclusivamente di informazioni generiche e non di dati di fatto, produttivi di giuridica certezza.

Sinchè non si abbia sicurezza inequivoca che tutti i concorrenti dichiarati idonei ne-1948, in particolare quelli a punteggio di 47 cinquantesimi, abbiano trovato utile collocazione nei posti disponibili, il mio disegno di legge col vostro consenso, onorevoli col-

leghi, merita di filare dritto dritto al traguardo.

Occorre tra l'altro tener presente che i detti concorrenti idonei, partecipanti al nuovo concorso del 1949, potrebbero rimanere per la seconda volta esclusi dalla promozione, come lo furono nel 1948, non solo per la incapienza nella collocazione, ma altresì per effetto di valutazioni così dette comparative a favore di altri a pari punteggio cui si dovessero riconoscere titoli preferenziali per servizio militare o equipollenti.

A questo punto giova che io ricordi che dal 1925 al 1931 non sono stati banditi concorsi per nuovi immissioni in Magistratura, concorsi che avrebbero dovuto aver luogo annualmente per tanti posti quante potevano essere le prevedibili vacanze, con l'inevitabile conseguenza che nel concorso per il biennio 1947-48 potevano partecipare oltre 500 dei circa 709 giudici di tribunale che entrarono in Magistratura nel 1931 raggiungendo essi solo nel 1947 l'anzianità prescritta di 16 anni di servizio, per tentare la promozione. Per gli anni 1947-48 fu bandito un concorso unico. Di qui l'imperativo perchè tutti i posti disponibili fossero assegnati ai concorrenti idonei nel concorso o nello scrutinio, compresi i 100 dei 130 non utilizzati da primi pretori da aggiungere a quelli di previste vacanze e saliti *in itinere* per il concorso a 91. Sarebbero stati, come tuttora lo sono, pochini in confronto del forte numero dei giudici aspiranti alla promozione.

Al concorso del 1949 parteciparono soltanto 240 magistrati. È evidente quindi l'esuberanza di posti messi a disposizione dall'emendamento ministeriale, in aggiunta a quelli normalmente previsti nell'annata (circa 50), ragion per cui si rivela tutt'altro che suadente la considerazione che l'onorevole Azara oppone alla logica illazione dell'onorevole Adinolfi, relatore di maggioranza, il quale mette in giusta evidenza l'ineluttabilità della promozione della quasi totalità dei concorrenti, meritevoli e non meritevoli della promozione stessa.

Il pericolo poi di precostituire un deprecabile precedente è semplicemente immaginario. Esistono precedenti legislativi riprodotti in calce alla mia relazione, e con fondamento si potrebbe assumere che in effetti essi rappresentarono una lesione di diritti o meglio delle legittime aspettative di terzi, diritti e aspettative che vennero però – non si può altrimenti congetturare – subordinati e subordinate all'esigenze dell'Amministrazione della giustizia. Coi decreti legislativi del 1946, che non sono una novità del Governo democratico, in quanto hanno riscontro in parecchi altri consimilmente adottati dal regime fascista, i posti a favore dei concorrenti idonei, ma non vincitori di concorso, vennero prelevati dalle future disponibilità per le vacanze dell'anno successivo. A nulla vale obiettare che i menzionati provvedimenti del 1946 furono emanati quando non funzionava il Parlamento e si versava in eccezionalissime condizioni. Le leggi fasciste, bene o male, hanno avuto il controllo del Parlamento; quelle del 1946 furono promosse dal Governo, investito anche dei poteri del Parlamento, comunque da organo costituzionale, sulle cui funzioni e deliberazioni sarebbe sconveniente in oggi sofisticare. Le eccezionalissime condizioni, allora come ora, erano rappresentate semplicemente da esigenze dell'Amministrazione della giustizia, e al collega Azara, al quale, a suo dire, non risultano i motivi per cui furono emanati i surriferiti decreti legislativi, mi permetto di dire che i motivi sono di evidenza solare: esigenze di servizio. Non potevano essercene altri. Mi permetto di ricordarvi che per prassi costante di tutte le Amministrazioni dello Stato in tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, dalla collocazione utile in graduatoria siano rimasti esclusi pochi concorrenti si è provveduto per l'appunto con provvedimenti legislativi, quali rievocati nella mia relazione scritta, ed identici nel fine al progetto che si discute.

Prendeteli in esame, onorevoli colleghi, e vedrete che quei provvedimenti sono stati fatti per 3, 5, 7, persone al massimo, sia per le Corti d'appello, che per la Cassazione. Penso che in Aula vi siano colleghi, e tra questi, ne sono sicuro, il senatore Zotta e il senatore Ciasca, che possono confermare, per loro esperienza personale, la verità incontrastabile di questa mia affermazione. Lo stesso Ministro potrebbe darmi atto che nei concorsi per uditori giudiziari in caso di esclusione di pochi candidati idonei dalla graduatoria, il Ministro è auto-

rizzato a provvedere ad essi aumentando i posti mancanti con suo provvedimento. Consegue che se vero risultasse quanto è scritto nella relazione di minoranza, che per effetto delle opzioni per lo scrutinio di numero notevole di vincitori del concorso, il gruppo dei trenta si è ridotto a pochissime persone, da questa circostanza si dovrebbe evincere un argomento in più, e decisivo, a favore del mio disegno di legge, ad evitare che dalla meritata promozione rimanga escluso qualche candidato già classificato idoneo, che non abbia tentato la prova del 1949. Sulla scorta della graduatoria in mio possesso, potrei fare anche nomi, potrei anche dirvi che qualcuno era già stato dichiarato non solo idoneo, ma vincitore: mistero dei misteri di certi concorsi. Nell'attualità la situazione non si identifica nel passato, posto che, come dissi, i 130 posti vacanti di primo pretore preesistevano al concorso 1947-48, e dovevano essere attribuiti a questo concorso integralmente e possono e debbono essere ancora attribuiti in quanto pur formata ed inoppugnabile la graduatoria, limitatamente però ai 64 posti di previsione, elevati consuntivamente a 91 per le vacanze verificatesi durante l'anno 1949, la graduatoria stessa diverrà definitiva soltanto il 31 dicembre prossimo venturo, epoca in cui si concluderanno gli scrutini.

Comunque, imminente come è, la riforma dell'ordinamento giudiziario, nonchè l'aumento di organico di circa 100 unità ulteriori, previste per il 1950, a causa delle istituende Corti di assise, giammai si presenterà occasione propizia agli immancabili malcontenti in futuri concorsi, di trovare accantonati posti di primi pretori od equipollenti, tali da poter provocare iniziative simili alla mia.

Per concludere, non posso sottrarmi dal polemizzare col collega Azara sostenendo, opino con sicuro fondamento, che non solo l'articolo 1, ma eziandio il secondo, ha carattere obiettivo e risponde incontrovertibilmente ad esigenze di servizio più che a sentimentalismo, in ogni ipotesi indiscutibilmente nobile, perchè l'articolo 2 offre all'Amministrazione della giustizia magistrati severamente selezionati, non solo dalla Commissione esaminatrice, ma eziandio da non breve investitura di funzioni superiori, con risultati degni dei migliori elogi.

Soprattutto gli dico che il secondo articolo, nell'intenzione dei proponenti, ha un fondamento non di sola equità, bensì di squisita giustizia, per fortuna con sfondo d'imprescindibili esigenze di servizio, del che tanto il senatore Azara quanto l'onorevole Ministro non possono non essere esattamente consapevoli.

Dico per fortuna, in quanto che il voto del Senato, che mi auguro favorevole al disegno di legge in esame, mentre mi farà riecheggiare l'entusiastica invocazione di sant'Agostino: *felix culpa*, andando col pensiero a tutto ciò che si è fatto, che si è detto del concorso 1947-48, mi convincerà maggiormente che da un male deprecabile è scaturito un bene, cioè un aumento considerevole di Consiglieri d'appello, nutriti di scienza e di esperienza confacente ai compiti, il cui valore professionale ebbe il collaudo d'una valutazione ad insolito alto punteggio.

Tale voto sarà nel contempo un monito ed un augurio, perchè nel più o meno prossimo nuovo ordinamento giudiziario siano fissati criteri chiari, inequivoci ed inviolabili, per cui le Commissioni esaminatrici nei concorsi, siano essi per esami o per titoli, vadano immuni dalle ben note e deleterie influenze, e possano veramente compiere il loro dovere con quella obiettività e con quella indispensabile severità che la legge dovrà determinare per una rigorosa selezione di candidati e perchè l'Amministrazione della giustizia, specialmente nei settori di maggior responsabilità, sia affidata a reali e non fittizie competenze.

Finisco e pongo un interrogativo: se è vero, come vero è, che l'Amministrazione della giustizia è colpita da una tremenda crisi di personale, giudicante e requirente, per cui in quest'Aula furono frequenti ed accorati gli allarmi, espressi in numerosi ordini del giorno, accettati dall'onorevole Ministro, per quale seria ragione si dovrebbe attendere l'esito del concorso e scrutinio del 1949, presumibilmente sino a tutto l'anno venturo ed oltre, per utilizzare quei 100 posti di primo pretore, che, se non avessi presentato il disegno di legge di cui si discute, non sarebbero stati attribuiti nè al concorso del 1949 e nemmeno a quello del 1950, per essere presi in considerazione soltanto in occasione della, al di là da venire, riforma dell'ordinamento giudiziario, al fine di loro eliminazione?

Ecco adunque, onorevoli colleghi, che col nostro voto, che confido favorevole, non renderemo omaggio ad interessi di persone o di categorie individuate od individuabili, per quanto apprezzabilissime, sibbene presteremo un notevole encomiabile servizio all'Amministrazione della giustizia, e per essa, al Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevoli colleghi, dopo l'ampio sviluppo dato dal collega D'Incà al suo disegno di legge, al quale io aderisco, penso che vi sia ben poco da dire. Se noi dovessimo esprimere un giudizio sulle due relazioni, quella di maggioranza e quella di minoranza, con tutta serenità dovremmo dire che la relazione di maggioranza è improntata ad un principio di equità al quale si è anche ispirata la Commissione che ha approvato a maggioranza il disegno di legge; l'altra relazione è improntata invece ad un eccessivo rigore. Ad ogni modo io penso che ragioni di opportunità consiglino di approvare il disegno di legge.

L'onorevole Azara, nella sua relazione di minoranza, ha manifestato delle preoccupazioni ed ha detto che si corre il rischio di creare un precedente pericoloso giacchè attraverso un provvedimento legislativo si vorrebbe rivedere un concorso che non ha soddisfatto. Ora, in realtà, dei precedenti, come ha anche accennato il collega D'Incà, ve ne sono stati.

Vi è stato, per esempio, il decreto legislativo luogotenenziale del 30 aprile 1946, che all'articolo 2 così statuisce: « È data facoltà al Ministro di grazia e giustizia di promuovere, secondo la graduatoria dei concorsi per Consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, indetti con decreto ministeriale 10 marzo 1943, in numero non superiore a cinque i magistrati che sono riportati in tale graduatoria ecc. ». Altro precedente è quello di cui al decreto legislativo 28 giugno 1948, dove all'articolo 1 si legge: « I magistrati che nei concorsi per Consiglieri di Corte d'appello e gradi parificati, indetti con decreto ministeriale 10 marzo 1943, hanno riportato non meno di 46 voti, saranno, secondo la graduatoria del concorso stesso, promossi al grado seguente »

BOSCO. Ma erano dei decreti legislativi, non delle leggi approvate dal Parlamento !.

ROMANO ANTONIO. L'onorevole Azara dice che di questi provvedimenti non conosciamo le cause ed i motivi. I motivi li intuisco: vi era stata la guerra, non vi erano stati i concorsi ed ecco quindi la necessità di quei provvedimenti. Il senatore Azara sostiene che i due provvedimenti risalgono a tempi eccezionali. Non è esatto, tanto è vero che nel 1946 si fecero in perfetto ordine le elezioni amministrative, quelle politiche ed il *referendum*.

Dunque non c'è da preoccuparsi che si crei un precedente; come ho detto, allora vi era il presupposto delle vacanze verificatesi durante lo stato di guerra, oggi c'è uno spostamento di posti dal ruolo di pretore a quello di Consigliere di appello; d'altra parte non accettando il progetto D'Incà noi convoglieremmo ben duecento posti per il 1949, e sappiamo per esperienza che i posti che si rendono vacanti per il grado di Consigliere d'appello si aggirano sul centinaio, fra quelli messi a concorso e quelli da assegnare per scrutini. Convogliando questi posti noi creeremmo una posizione di favore per quelli meno anziani, e di sfavore per quelli più anziani. Ecco il motivo di equità cui si è ispirata la relazione di maggioranza ed al quale io aderisco approvando il progetto D'Incà. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Adinolfi, relatore di maggioranza.

ADINOLFI, *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho fatto una relazione di sei colonne e non crederei di dover aggiungere altro, anche perchè dovrei dire le stesse cose che sono state ampiamente e meglio dette dall'onorevole D'Incà e dall'onorevole Romano. Sappia il Senato che io mi ispiro all'equità; ed una volta sentii in una pretura un vecchio avvocato che diceva una vecchia cosa ma molto profonda e cioè che la Giustizia è figlia dell'equità e del diritto.

In Commissione si è avuto un dibattito non comune su questo disegno di legge e si sono dette molte cose. Io non le ripeterò ma m'ispiro al principio di equità, e invito gli onorevoli senatori a riflettere molto prima di giudicare. Si è verificato un concorso – l'onorevole Ministro è a conoscenza della questione perchè ci ha anche onorato della sua presenza

in Commissione – con il quale si dovevano attribuire 64 posti ai vincitori. I posti sono diventati 91 poichè si erano verificate nel frattempo delle vacanze nei posti da coprire. Ma si è verificato il fatto che i vincitori del concorso o meglio quelli che hanno avuto una graduatoria uguale, 47/50, sono stati 120. In molti concorsi è accaduto che coloro i quali ottengono una parità di voti non sono poi nello stesso numero a riuscire vincitori in quanto ci sono sempre i privilegiati dalla fortuna. È affiorato in Commissione il sospetto che si siano verificate alcune irregolarità.

Molti dei 120 magistrati, forse tutti, ebbero l'assicurazione della promozione, ebbero telegrammi in forma se non ufficiale, ufficiosa, e non voglio dire da chi, ma l'ebbero. Questo è affiorato in sede di Commissione e fece un grande effetto. Ma come? Un magistrato che sa dalla fonte sicura, dalla fonte che doveva fare la graduatoria, non solo che ha avuto quel punteggio ma che è riuscito vincitore, resta poi non solo non vincitore ma addirittura diminuito nella estimazione del pubblico e dei suoi colleghi e della sua circoscrizione giudiziaria!! È qui, onorevole Ministro, che entra il criterio di equità; io dico la verità: non capisco perchè sia necessario nascondere le cose. Io sono un cristallo come lo è lei, onorevole Ministro, come lo sono tutti i colleghi della Commissione e per quanto è avvenuto occorre riparare: in questo concorso sono avvenute delle cose non perfettamente consentite, per lo meno dal lato della discrezione, e che offendono i magistrati. Ci deve essere il sistema di riparare per i magistrati che hanno avuto un punteggio che poi non è di demerito, perchè avere 47 cinquantesimi, significa avere un punto di lode, significa dimostrare una sufficienza ed una idoneità che sono garanzia per la giustizia. Cerchiamo di agevolarli come li ha agevolati per altre due volte lo stesso legislatore, attraverso decreti-legge, sia pure in un momento di contingenza. Infatti in un momento di contingenza siamo anche oggi, perchè vi è carenza di magistrati come si è sempre detto, vi è enorme cumulo di sentenze e necessità di rinsaldare l'ordine giudiziario.

I 64 posti del concorso sono stati elevati a 91 per le vacanze verificatesi; eleviamoli a 120 e faremo veramente un'opera di giustizia che risponde ad equità. La ventura delle cose, o la storia che corregge il tempo e le asprezze degli uomini, ha corretto la situazione poichè mentre discutevamo in Commissione di portare il numero da 91 a 120, per le vacanze che si sono verificate per anzianità, ne sono entrati, invece di 29, quale è la differenza per arrivare da 91 a 120, ben diciotto. Diciotto che voi non volete dichiarare vittoriosi nel concorso entrano perchè si sono verificate delle vacanze o perchè alcuni magistrati hanno optato per il concorso di anzianità come Consiglieri di Corte di appello. Gli altri 11 sono forse i derelitti? Ispiriamoci dunque alla madre della giustizia, l'equità; non è che trafughiamo il diritto, perchè la stessa cosa avrebbe fatto allora il legislatore che ha fatto i due decreti per il concorso del 1946 e che non rievoco perchè li ha citati l'onorevole Romano.

Oggi questa cosa che si fece nel 1946 si dice non si possa più fare perchè offende la maestà della giustizia!?

Io vedo un accanimento in questa legge che non ci deve essere! In sostanza, in sede di Commissione, come si votò, onorevole Ministro? Tre furono sfavorevoli e formarono la minoranza, cinque si astennero e tredici furono favorevoli e formarono la maggioranza. Per essere stato io tra questi tredici, non che mi scalmanavo, ma che esponevo le stesse idee di equità che ho ripetuto oggi, mi si disse; « Sarai tu il relatore » e me lo disse con quell'autorità solenne e benevola l'onorevole Azara rimasto in minoranza. È una cosa rara che egli rimanga in minoranza perchè è un ingegno che ci sovrasta, che ci ammanta, non vorrei dire che ci opprime. Ma essendo rimasto una volta in minoranza, mi ha detto: « Caro Adinolfi la farai tu la relazione ». Io ero forse il meno esperto tra tutti i componenti della Commissione, ma ho fatto la mia relazione e la presento oggi con la coscienza di non arrecare alcun beneficio a Tizio o Caio, perchè io non conosco nessuno di questi magistrati che sono caduti o che sono vittoriosi. Ho sentito però un rigurgito, una critica nell'ambiente dove vivo, che è così vasta da impressionare. Ci sono state delle vociferazioni che si debbono troncare, e questa legge appunto rende giustizia e pone a tacere delle voci che non debbono accompagnare il concorso. Il concorso

deve passare veramente come una prova di fuoco, di lealtà e di bellezza degli organi dello Stato, specialmente della Magistratura! Questo concorso ha fatto dire troppe cose. Ripariamo al malfatto! Credo che il Senato sarà con le conclusioni della maggioranza della Commissione e con le mie. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza, senatore Azara.

AZARA, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non intendo fare polemiche, ed aggiungo che molto volentieri avrei fatto a meno di prendere la parola in questa discussione per un complesso di considerazioni che, essendo intuitive, mi astengo dall'esporre, anche per ridurre al minimo la durata del mio intervento.

Al collega Romano vorrei dire che è molto facile invocare l'equità e mettersi dal punto di vista dell'equità, anzichè da quello del rigorismo del diritto quando a questo si vuole sfuggire. Sono poi perfettamente d'accordo con il collega Adinolfi che il diritto senza l'equità è una norma ferrea, rigida, alla quale manca l'alito della bontà, che deve essere in tutti gli uomini e nei magistrati, anzi soprattutto in questi ultimi. Ma ciò non ha proprio nulla a che vedere con la questione di cui oggi discutiamo, ed io considero come un imperativo categorico della mia coscienza l'oppormi alla approvazione di questo disegno di legge se non sono accettati gli emendamenti proposti dal Governo. E vi dirò, come sempre con tutta franchezza, i motivi di carattere tecnico e politico, anzi dirò di più, di carattere morale, per i quali assumo in pieno la responsabilità del mio atteggiamento, che da qualcuno dei magistrati, ed anche da qualcuno dei colleghi che mi ascoltano, tanto cortesi e benevoli, è stato ritenuto come una dura e ingiustificata intransigenza contro giovani colleghi, che desiderano progredire nella carriera. Dovrei dunque essere considerato quasi come una specie di orco, come un Saturno che ama divorare i propri figli? Non mi sembra di avere materialmente le *phisique du rôle* per una tale funzione cannibalesca e soprattutto sento di non avere questo spirito, chè anzi l'animo mio è tutto teso alla difesa della Magistratura, non nelle singole persone, ma nel suo insieme, come organo preposto dalla Costituzione all'amministrazione della giustizia.

Credo fermamente che, difendendo la Magistratura, io difendo la giustizia stessa. Si persuadano i colleghi che tanto migliore sarà la giustizia quanto migliore sarà qualitativamente il complesso degli uomini preposti alla sua amministrazione. Mi avete udito spesso reclamare provvedimenti per migliorare le condizioni economiche dei magistrati al fine di assicurare loro, nei limiti del possibile, la libertà dal bisogno; mi avete pure benevolmente ascoltato quando vi ho domandato di liberarli dalla paura, ma particolarmente ricorderete l'insistenza con la quale ho sempre sostenuto e sostengo che l'indipendenza della Magistratura risiede soltanto e incrollabilmente nella coscienza del giudice; e che, in questo campo non può operare, per la sua elevazione, che il miglioramento del costume. Credete voi che possa servire a migliorare il costume del giudice la presentazione di questi progetti di legge, a getto continuato, che mirano a sistemare (è la parola di moda che possiamo usare) oggi un gruppo di giovani, domani un gruppo di vecchi, dopodomani un gruppo di magistrati di media età? Non faccio affermazioni a vanvera perchè contemporaneamente abbiamo davanti al Senato tre disegni di legge di tale tipo all'ordine del giorno: questo che stiamo discutendo, un altro che si dovrebbe discutere dopo di questo e che porta i limiti di età da 70 a 75 anni, e un terzo che ci viene dalla Camera dei deputati (questa volta almeno non abbiamo la responsabilità dell'iniziativa) e sul quale discute, in sede deliberante, la Commissione della giustizia, disegno di legge con cui si vorrebbero mettere a posto gli incaricati di funzioni giudiziarie, senza concorso, con una incontestabile violazione dell'articolo 106 della Costituzione, il quale dispone che le nomine dei magistrati abbiano luogo esclusivamente per concorso.

SPALLINO. Non è questa la sede adatta per parlarne.

AZARA *relatore di minoranza*. Certamente; ne parlerò ampiamente davanti alla Commissione. Non possiamo, purtroppo, far nulla per le immissioni di magistrati senza concorso avvenute prima della Costituzione, ma ab-

biamo il dovere di impedire che altre ne avvengano e non mi pare che con questo disegno di legge si rechi un contributo positivo a quel miglioramento del costume cui accennavo poco fa, e che mi sembra veramente essenziale. Ci si avvia invece verso un deterioramento perchè, continuando così, magistrati singoli o gruppi di magistrati, onorevole collega D'Incà, quando avranno qualche questione da risolvere per la loro carriera, si abitueranno a ricorrere per il loro interesse, senza preoccuparsi di quello degli altri, o al Ministro oppure a parlamentari, perchè presentino progetti di legge speciali. E le conseguenze di questo andazzo non ve le espongo neppure, perchè voi le intuite con molta facilità. Comprenderei provvedimenti anche di eccezione, quando in una sistemazione generale del personale, per mutamento di ordinamento, fosse indispensabile eliminare qualche sperequazione transeunte che potrebbe essere determinata dalla nuova legge generale, la quale deve solo preoccuparsi di provvedere alle norme di carattere puramente generale, all'*id quod plerumque accidit*. Non comprendo invece che alla legge generale pensino di sottrarsi pochi magistrati, che sono, al pari degli altri, e debbono essere i custodi della legge. Mi par già di intravedere il sorrisetto poco simpatico delle persone scettiche, e di sentire l'ironico motto: *quis custodiet custodes* ? Se così fosse, l'opinione pubblica entrerebbe in stato di allarme, stato che recherebbe un danno enorme alla Amministrazione della giustizia e che noi abbiamo il dovere di evitare.

Non vorrei essere frainteso. Mi spiego, se è possibile, più chiaramente. Non è la promozione *ex lege* di pochi magistrati che faccia crollare l'ordinamento giudiziario. Se la promozione si potesse concedere senza alcun danno per gli altri, senza alcuna violazione del principio che noi dobbiamo affermare e mantenere in ogni occasione, non mi preoccuperei affatto. Ma se questo modo di procedere non fa crollare l'ordine giudiziario, porta ad incrinature e l'insieme di queste porta allo sfaldamento, che basta accennare perchè si comprendano le conseguenze deprecabili di questo provvedimento.

D'INCÀ. Non hanno diritto neppure quelli del 1949 ai 130 posti !

AZARA *relatore di minoranza*. Onorevole D'Incà, qui non si tratta del 1948 o del 1949. Io sto parlando di una questione di principio: è per principio che noi non dobbiamo fare queste leggi di eccezione. Noi non vogliamo leggi di eccezione; noi non vogliamo leggi che si facciano oggi per gli uni e domani per gli altri, perchè come ci sono questi magistrati che voi patrocinate, così ve ne sono altri di cui, in via di equità, bisognerebbe parificare le sorti – lo riconosce anche il senatore D'Incà – ed altri ancora che hanno, essi pure, i loro interessi che vengono ad essere lesi, in piccola o in grande misura non importa.

Lei, onorevole D'Incà, diceva che basta uno solo per giustificare la legge; e io dico che basta la legge per uno solo per creare quegli inconvenienti ai quali ho accennato e che noi non dobbiamo consentire; almeno io penso, in coscienza, che non dovremmo consentire. Il Senato, naturalmente, è sovrano; farà quello che crederà, e assumerà la propria responsabilità col voto.

La premessa, onorevoli colleghi, è stata un po' lunga, perchè avevo bisogno di giustificare il mio atteggiamento; in compenso, sarò molto più breve nell'esame del progetto e ne accennerò solo perchè possano rendersene conto quelli che non hanno letto la relazione o che non hanno avuto il tempo di ponderarla e che quindi si trovano di fronte alle affermazioni fatte, con la consueta logica e finezza dialettica, dagli amici D'Incà ed Adinolfi. Quest'ultimo ha parlato di irregolarità del concorso e di assicurazioni che sarebbero state date ai magistrati. Io nè affermo nè escludo che questo possa essere avvenuto, ma i signori magistrati che si dicono lesi da questo concorso, sanno che avevano i mezzi per difendersi, sanno che la legge dava loro la possibilità di ricorso. Potevano rivolgersi al Ministro prima della pubblicazione della graduatoria e poi al Consiglio di Stato; invece non si sono mossi.

Debbo ricordare al senatore D'Incà che, quando egli, in un primo momento, mi parlò dell'intenzione di presentare un progetto di legge al riguardo, io consigliai, invece, di rivolgersi al Ministro per vedere se egli potesse risolvere la questione applicando le disposizioni di legge in vigore. Aggiunsi che se il Ministro non avesse potuto, non si sarebbero dovute fare leggi speciali. Dissi che i magistrati, in quest'ultimo caso, avrebbero dovuto presentarsi ad un nuovo concorso.

Credete che questo sia un caso unico? In tutti i concorsi della magistratura si sono verificati fatti simili. Si presentano molti candidati, i posti sono pochi, e la Commissione, per necessità assoluta, deve formare dei gruppi di candidati con la stessa votazione. Allora la graduatoria viene anche sovvertita, se occorre, in sede di comparazione, perchè funzionano i titoli preferenziali, e, in mancanza, anche l'età. Quindi non c'è da meravigliarsi che siano accaduti mutamenti. Ciò avviene in tutte le Amministrazioni dove funziona la così detta comparazione.

Dice il senatore Adinolfiche ci sono state indiscrezioni. Può essere. Se ciò è avvenuto, deve essere deplorato e io lo deploro vivamente. Ma questo non dà facoltà ad alcuno di valersi delle indiscrezioni, di usarne come titolo per dichiararsi già promosso. Il titolo alla promozione si ha solo quando la graduatoria è firmata dal Ministro e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il momento della comparazione equivale, se si può fare il paragone, alla discussione in Camera di consiglio. È una questione di coscienza; per cui, se uno dei giudicanti aveva ad un certo momento una data opinione, può anche cambiarla durante la discussione e qualsiasi notizia che trapeli prima della pubblicazione della sentenza, non può avere alcun carattere di autenticità. I candidati, i quali ritenevano che le cose non fossero andate regolarmente, avevano, ripeto, il diritto ed il dovere di far ricorso perchè si applicasse la legge, annullandosi, qualora ne fosse il caso, la graduatoria. Se non l'hanno fatto, peggio per loro. Ciò non giustifica che si possa fare un disegno di legge particolare per mettere a posto quei candidati che sono rimasti indietro.

L'onorevole D'Incà mi ha ripetutamente chiesto perchè li ho chiamati fortunati. Perchè hanno avuto la fortuna di avere dei colleghi che hanno optato per lo scrutinio e che quindi lasciano liberi i loro posti. Se questo non fosse stato, anche loro avrebbero dovuto adattarsi, come si sono adattati quei pochi che sono rimasti fuori del concorso.

Onorevoli colleghi, io non voglio ulteriormente tediarvi, perchè voi avete ormai compreso quale è il nocciolo della questione. Da un anno e mezzo andiamo discutendo piccole questioni che, se pure sono gravi, e urgenti, ci impediscono di mettere il punto finale su quei progetti che devono dare esecuzione alla Costituzione, la quale occorre sia attuata non soltanto nella materialità delle sue norme, ma soprattutto nello spirito che deve animarle. Sono certo che al vostro senso politico non può sfuggire l'importanza sostanziale del voto che siete chiamati a dare su di una questione apparentemente semplice e di poca importanza. Vi ringrazio, comunque, dell'attenzione che mi avete concessa e vi prego di indulgere alla mia insistenza. Quei pochi anni nei quali ancora resterò nella carriera, che ho sempre considerata come una missione, confido, con l'aiuto di Dio, di poter dedicare, senza falso catonismo ma anche senza debolezze sentimentali, per spirito di corpo, alla difesa degli uomini degni e dei mezzi adeguati, affinchè quella missione sia compiuta da tutti, possibilmente senza eccezioni, con serenità, con fierezza e con purità di coscienza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, per mezzo della relazione di maggioranza e di quella di minoranza, siete stati informati esattamente dello stato della questione. Sarò quindi brevissimo. Nel concorso per 64 posti di consigliere d'appello furono collocati in graduatoria alcuni candidati, oltre il 64° posto, con lo stesso punteggio di 47 cinquantesimi che avevano ottenuto gli ultimi classificati fra i 64 vincitori del concorso. Ciò ha dato luogo ad uno stato di cose il quale pone un problema che l'onorevole Adinolfi chiama di equità, per risolvere il quale bisognerebbe che tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni, di avere avuto, cioè, 47/50 fossero promossi. La legge segue un criterio diverso: stabilisce che oltre la possibilità delle promozioni per concorso, vi siano anche le promozioni per scrutinio, e stabilendo i posti da assegnare per concorso, fissa il numero dei posti in quello corrispondente ad una percentuale delle vacanze previste: i posti possono essere aumentati per le vacanze impreviste che si verificano sino alla fine dell'anno. Questa possibilità ha fatto sì che oltre i 64 vincitori del concorso siano stati promossi anche altri dichiarati idonei con lo stesso punteggio di 47/50, in modo che in questo momento posso dire al

Senato che dei 30 magistrati per i quali si era mosso in battaglia il senatore D'Incà per delle ragioni di equità, in questo momento sono rimasti fuori 11 concorrenti. Gli altri dichiarati idonei con il punteggio di 47/50 sono stati promossi per una disposizione di legge che consente di promuovere oltre ai vincitori del concorso, anche gli idonei per i posti resisi vacanti durante l'anno.

Adesso viene l'altro punto. Debbo dire al Senato che il senatore D'Incà si è valso dell'iniziativa parlamentare presentando rapidamente la sua proposta, ma già il Ministero aveva in animo di trasportare dal ruolo dei primi pretori a quello dei consiglieri 100 magistrati. Perchè il Ministero ha proposto questo, l'ho detto nella relazione, perchè, essendo passati 500 pretori al ruolo collegiale; rimaneva sproporzionato il numero dei primi pretori rispetto ai pretori, e perciò abbiamo ritenuto giusto modificare i posti di ruolo e passare un certo numero di primi pretori nel ruolo dei consiglieri di appello. Questa nostra iniziativa era già in corso quando è intervenuta l'iniziativa del senatore D'Incà e allora, senza presentare un nuovo disegno di legge, ho creduto di intervenire con un emendamento, perchè infatti non solo sono favorevole al passaggio di magistrati da un ruolo all'altro, ma propongo che il numero sia portato a 100, e ciò per avere un maggior numero di consiglieri d'appello. Su questo punto – credo si sia tutti d'accordo – sono andato oltre a quello che chiedeva l'onorevole D'Incà. Riguardo al primo argomento, lascio al Senato l'opportunità di giudicare, dopo quello che hanno detto da una parte, invocando l'equità ed i precedenti, il senatore Adinolfi, e dall'altra il senatore Azara, illustre giurista, parlando di stretto diritto. In altri termini, dovrebbero sottrarsi a questi 100 posti che devono essere destinati, secondo la legge, parte al concorso e parte allo scrutinio, un certo numero di posti, sia pure nel numero di 11, quanti sono i giudici che rimangono in queste condizioni, a svantaggio di coloro che hanno partecipato al concorso successivo, le operazioni del quale sono in via d'espletamento. È una questione che il Senato deve giudicare, e non è su questo punto che io insisto prevalentemente. Però ho il dovere di fare due osservazioni. La prima è che io debbo assolutamente qui dinanzi al Senato difendere l'operato della Commissione, che è composta di magistrati e presieduta da un altissimo magistrato. Che possano essere avvenute delle indiscrezioni durante il lungo lavoro di elaborazione e di esame del concorso, è cosa possibile, ed io certamente come Ministro non posso approvarla. Possono essere trapelate delle notizie, degli apprezzamenti rispetto a quello che può essere stato il giudizio sui singoli candidati. Può essere che in un primo momento si sia formata una specie di prima graduatoria basata soltanto sugli elementi di giudizio portati per ciascun concorrente dai titoli; può essere che questa prima graduatoria sia stata modificata per quei criteri aggiunti di cui ha parlato l'onorevole Azara, ossia in considerazione dei mutilati, dei combattenti, cioè dei titoli preferenziali che sono atti a spostare la graduatoria.

D'INCÀ. Ma vi è una comunicazione successiva alle prove.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Finchè la graduatoria non è stata approvata con la mia firma, è una cosa di cui non rispondo nè io . . .

ADINOLFI. Ci sono dei telegrammi; questo fece impressione alla Commissione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Scusi, onorevole Adinolfi, ma devo richiamare la sua attenzione su questo punto. Il telegramma di un magistrato non può impegnare l'Amministrazione; mi duole che ci siano state queste indiscrezioni, ma io, quando ne fui informato, chiamai il Presidente ed ebbi spiegazioni esaurienti.

C'è stato un primo esame di elaborazione faticosissimo, poichè si trattò di esaminare i lavori di 4-500 concorrenti e di combattere giornalmente contro i tentativi di pressione cui ricorrono alcuni concorrenti a cui ritengo che la Commissione non abbia dato peso. Ad ogni modo, la graduatoria non è definitiva se non è stata presentata alla mia firma e alla mia approvazione. Le indiscrezioni non possono creare uno stato di diritto in favore dei candidati. Ho voluto dire questo per difendere la Commissione nella quale ho piena fiducia.

Ma c'è un'altra osservazione fondamentale da fare: nel concorso, non tutti sono dichia-

rati vincitori ma vi sono coloro che non risultando vincitori, sono dichiarati idonei. Questo è stabilito nella legge dell'ordinamento giudiziario. Tali idonei, entro certi limiti, possono essere promossi. Ma non possiamo dire che tutti debbano poi essere assolutamente promossi per il solo fatto che abbiano avuto un punteggio soddisfacente. Sarei lieto se tutti i magistrati dichiarati idonei, con ottimo punteggio, potessero essere promossi, ma questa non è una buona ragione perchè noi dobbiamo promuovere altri 11 idonei oltre coloro che rientrano nel limite stabilito. È opportuno invocare il criterio di equità per andare contro la legge e i regolamenti e dire che anche questi 11 devono essere promossi in base ad una legge nuova emanata *ad personam?* Non so, onorevole D'Incà, se il candidato del suo cuore sia tra quelli che sono già stati promossi, o tra questi 11. La situazione, però, è sempre la stessa: si farebbe una legge per 11 persone già individuate.

Mi affido alla saggezza del Senato. Io tengo a che sia approvato il passaggio dei 100 posti dal ruolo dei primi pretori a quello di consiglieri di Corte di appello: poi, se questi posti devono essere riservati in tutto o in parte a quelli che furono non utilmente classificati nella graduatoria dell'ultimo concorso, lo decida il Senato.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

GRISOLIA. Desidererei sapere perchè non si vota il passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Secondo una più recente interpretazione del regolamento, non è obbligatorio votare il passaggio agli articoli: ciò può essere fatto solo su richiesta dei senatori.

GRISOLIA. Avanzo allora formale proposta che si voti il passaggio agli articoli, poichè è perfettamente inutile discutere i singoli articoli e gli emendamenti se il Senato si pronuncia sfavorevolmente al disegno di legge. Presento in tal senso un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno a firma del senatore Grisolia, pervenuto ora alla Presidenza, è così formulato: « Il Senato, udita la discussione generale, delibera di passare alla discussione degli articoli ».

Pongo in votazione questo ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I posti di primo pretore previsti nella tabella *F* allegata all'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ridotti di trenta unità.

Correlativamente sono aumentati di altrettante unità i posti di Consigliere di appello e Sostituto procuratore generale previsti nella tabella stessa.

Su questo articolo sono stati presentati vari emendamenti, uno da parte dell'onorevole Ministro, un secondo da parte dei senatori De Luzenberger e Fusco, e un terzo da parte del senatore Palermo.

Il primo emendamento è così formulato:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I posti di primo pretore previsti nella tabella *F* allegata all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ridotti di 100 unità.

« Correlativamente sono aumentati di altrettante unità i posti di Consigliere di appello e Sostituto procuratore generale previsti nella tabella stessa ».

Il secondo emendamento, presentato dai senatori De Luzenberger e Fusco, si propone di sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:

« I posti di primo pretore, previsti nella tabella *F* allegata all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ridotti di 100 unità.

« Correlativamente sono aumentati di altrettante unità i posti di Consigliere di appello e Sostituito procuratore generale previsti nella tabella stessa.

« Le relative vacanze nel ruolo dei Consiglieri e dei Sostituti procuratori generali saranno coperte a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, previa detrazione di un numero di posti necessario a conferire la promozione ai magistrati che nel concorso per 64 posti di Consigliere d'appello e gradi parificati indetto con decreto ministeriale 26 dicembre 1947

hanno riportato un voto non inferiore a 47 e che non siano stati ancora promossi ».

Il terzo emendamento, presentato dal senatore Palermo, è inteso a sostituire l'intero testo del disegno di legge con il seguente articolo unico:

« I posti di primo pretore previsti nella tabella *F* allegata all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ridotti di cento unità.

« Correlativamente sono aumentati di altrettante unità i posti di Consigliere di appello e Sostituto procuratore generale previsti nella tabella stessa.

« Le relative vacanze nel ruolo dei Consiglieri e dei Sostituti procuratori generali saranno coperte a norma dell'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 3 maggio 1945 numero 233 previa detrazione di un numero di posti necessario a conferire la promozione ai magistrati che nel concorso per 64 posti di Consigliere d'appello e gradi parificati indetto con decreto ministeriale 26 dicembre 1947 hanno riportato un voto non inferiore a 47 e che non siano stati ancora promossi ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il mio emendamento è identico alla prima parte di quello proposto dal senatore Palermo e a quello proposto dai senatori De Luzenberger e Fusco. Mi sembra quindi che si potrebbe votare questa prima parte, salvo poi ad esaminare la seconda.

D'INCÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'INCÀ. Non ho alcuna difficoltà, per le ragioni che ho più volte esposto, ad accettare la proposta dell'onorevole Ministro. Però, se gli onorevoli colleghi ricordano, il Ministro ha trovato difficoltà nell'accogliere il mio disegno di legge, per questo criterio fondamentale, che si verrebbero ad attribuire posti disponibili soltanto ai classificati idonei nel concorso e non a quelli dello scrutinio. Ho chiarito nella mia esposizione che questa è cosa cui si potrebbe riparare facilmente, assegnando, su 50 posti, detratti dai 100, 25 posti agli uni e 25 agli altri. Ma poichè vedo che l'emendamento Palermo è identico a quello dei senatori De Luzenberger e Fusco e coincide sostanzialmente con l'emendamento del Ministro, non ho nessuna difficoltà ad accettare anch'io questo emendamento del Governo. Faccio soltanto una proposta, avendo previsto anche questo evento, o meglio una precisazione, nel senso di far rilevare che l'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo potrebbe lasciare adito ad erronea interpretazione, per cui la detrazione di posti a favore dei vincitori del concorso 1947-1948, debba operarsi attribuendo l'anzianità di servizio a tutti questi magistrati, pari a quella dei concorrenti del 1949. Quindi io proporrei di aggiungere semplicemente questa dizione: « Con decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1948, ai magistrati ecc. ». Il Ministro dice che nell'emendamento degli onorevoli Palermo e De Luzenberger è implicito ma chiaro questo criterio. A maggior ragione, se esso è implicito, penso che possa giovare a più sicura chiarezza la mia proposta che potrà eliminare ogni possibile equivoco. Mi pare che nella sostanza delle cose siamo tutti perfettamente d'accordo e quindi potremmo votare l'emendamento, colla mia precisazione integrativa.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io desidero che si voti la prima parte dell'articolo così come l'ho proposta. Siccome si tratta di una modifica permanente della tabella, non possiamo aggiungere altro e dobbiamo dire che correlativamente alla riduzione dei primi pretori noi portiamo altrettante unità ai posti di Consigliere di appello. Come questi posti dovranno essere assegnati lo vedremo dopo.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Io ho esaminato gli emendamenti: in sostanza essi dicono ad un dipresso la stessa cosa. Però l'emendamento Palermo comincia così: « L'intero testo del disegno di legge – che è di due articoli – è sostituito dal seguente articolo unico ». In questo articolo unico è condensato il pensiero dei vari emendamenti. Infatti la prima parte ripete la proposta dell'onorevole Ministro e nella seconda parte

si dice che le relative vacanze dei ruoli saranno coperte a norma dell'articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1945, n. 233, come vuole l'onorevole Ministro, previa detrazione del numero di posti necessari a conferire la promozione ai magistrati che nel concorso per 64 posti hanno riportato un voto non inferiore a 47/50 e che non siano stati ancora promossi. In sostanza è una sanatoria. Inoltre questo articolo unico ha il privilegio di condensare in un solo articolo i due articoli della legge.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei pregare il senatore Palermo di rinunciare alla proposta di un articolo unico. Possiamo benissimo fare due articoli, anzi io propongo un terzo articolo, cioè che fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario i consiglieri di Corte di appello possono essere destinati a posti di primo pretore.

Quindi non si può fare un articolo unico.

PALERMO. Non insisto nella mia proposta.

ZOLI. Se l'onorevole Palermo rinunzia al suo articolo unico, io non ho, allora, nulla da obiettare.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione lo articolo 1 nel testo proposto dal Governo, di cui do nuovamente lettura:

Art. 1.

« I posti di primo pretore previsti nella tabella *F* allegata all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono ridotti di 100 unità.

« Correlativamente sono aumentati di altrettante unità i posti di Consigliere di appello e Sostituto procuratore generale previsti nella tabella stessa ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

I magistrati che nel concorso per 64 posti di consigliere di appello e gradi parificati indetto con decreto ministeriale 26 dicembre 1947 hanno riportato un voto non inferiore a 47 saranno promossi al grado superiore secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1948.

Le relative promozioni graveranno sulla quota di aumento di posti prevista nel comma secondo dell'articolo 1.

Per questo articolo il Ministro propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 2:

« I posti aumentati nel ruolo dei magistrati di appello, in virtù dell'articolo precedente, saranno attribuiti in conformità della norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233 ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se il senatore Azara non ha difficoltà, io accetterei di aggiungere all'articolo 2, da me proposto l'ultima parte degli emendamenti dei senatori De Luzenbergez e Palermo. L'aggiunta resterebbe così formulata: « previa detrazione di un numero di posti necessari a conferire la promozione ai magistrati che nel concorso per 64 posti di Consigliere d'appello e gradi parificati, indetto con decreto ministeriale 26 dicembre 1947, hanno riportato un voto non inferiore a 47 e che non siano stati ancora promossi ».

AZARA *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA *relatore di minoranza*. Dichiaro che voterò contro questa nuova formulazione dell'articolo 2. Il Senato, nella sua responsabilità, delibererà come riterrà più conveniente, ma questo emendamento aggiuntivo, a mio avviso, equivale nella sostanza al testo primitivo del senatore D'Incà. Io sono insorto non contro la promozione di 10 o 11 magistrati, che poco interessa ai fini della giustizia, ma contro il sistema. Se questo sistema, che ritengo dannoso per il costume e per l'indipendenza dei magistrati, passa, mi inchinerò al Senato, ma non posso dare il mio voto favorevole dopo tutto ciò che ho dichiarato in sede di discussione generale e che pienamente mantengo.

TOMMASINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Faccio presente che voterò contro questo articolo perchè qui non ci dobbiamo preoccupare soltanto dei concorsi della Magistratura, ma di tutti i concorsi per funzionari ed impiegati dello Stato. Qui andiamo infatti creando un precedente pericoloso, che attualmente può essere riferito soltanto alla Magistratura, ma che in un domani potremo sentire invocato per tutti i concorsi. È per questa ragione che io voterò contro.

ZOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Io ero deciso a votare contro il disegno di legge presentato dal senatore D'Incà e la discussione su di esso non aveva modificato questo mio intendimento. La dichiarazione del Ministro se non mi ha fatto cambiare completamente questo mio intendimento, mi ha, però, impressionato. È stato detto, onorevole Ministro, che questo concorso si è svolto per lo meno in una maniera che può sembrare non regolare, in una maniera amichevole, nella quale ci sono state quanto meno delle indiscrezioni che hanno creato delle aspettative, che hanno determinato dei particolari stati di animo. Nonostante questo, avrei votato contro se la dichiarazione del Ministro non mi avesse fatto sospettare che quanto è stato detto è vero. Se questo non fosse vero, onorevole Ministro, non potremmo allontanarci da quello che è il rigore della legge; ma poichè Ella da questo rigore pensa sia equo allontanarsi, io resto perplesso e mi asterrò.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Zoli, mi pare di essere stato molto chiaro. Io ho dichiarato che nessuna scorrettezza c'è stata da parte della Commissione e se indiscrezioni si sono avute queste sono dovute, certo, ad elementi irresponsabili. Può essere che si siano create delle aspettative, riguardo al punteggio, ma nessuna interferenza si è avuta riguardo alla graduatoria che si forma, come ha detto il senatore Azara, anche con altri coefficienti. Rimane il fatto di un gruppo di candidati dichiarati idonei, che hanno avuto lo stesso punteggio, 47 cinquantesimi, e che aspirano ad essere promossi al grado superiore, perchè sono stati al livello di quelli dichiarati vincitori del concorso. Ora, siccome c'è stato qualche precedente in cui effettivamente questo criterio si è seguito, mi sono rimesso al Senato; ma quando ho visto che viene invocato questo provvedimento di equità, sia da una parte che dall'altra dell'Assemblea, pur dicendo che come Ministro dovrei essere per il rispetto rigoroso della legge, se il Senato entra in questo ordine di idee, io non ho nulla in contrario, sperando però che questo sia l'ultimo provvedimento del genere. Credo che intanto si possa cominciare con l'approvare la prima parte del mio articolo.

PRESIDENTE. Do lettura della prima parte dell'articolo 2 nel testo proposto dal Ministro:

« I posti aumentati nel ruolo di magistrati di appello in virtù dell'articolo precedente saranno distribuiti in conformità della norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233 ».

Chi approva questa prima parte dell'articolo 2, è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do ora lettura della seconda parte:

« previa detrazione di un numero di posti necessari a conferire la promozione ai magistrati che nel concorso per 64 posti di Consiglieri di appello hanno riportato un voto non inferiore a 47, e che non sono stati ancora promossi ».

Chi approva questa seconda parte, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova è approvata*).

Pongo ai voti l'intero art. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Da parte del Governo è stato proposto di sostituire questo articolo con il seguente articolo 3:

« Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario i Consiglieri e Sostituti procuratori generali di Corte di appello possono essere destinati a posti di primo pretore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni apportatevi ora dal Senato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presentazione di disegno di legge.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il disegno di legge:

« Conservazione del posto per i lavoratori chiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943 » (715).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Galletto ha presentato, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, concluso a Beirut, fra l'Italia ed il Libano, il 15 febbraio 1949 » (681-*Urgenza*).

Questa relazione sarà stampata e distribuita; il relativo disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

BISORI, *segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere in base a quale criterio nel riparto delle spese per opere pubbliche previste dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1949, n. 460, alla provincia di Enna sono stati assegnati solo 30 milioni su uno stanziamento totale per la Sicilia di 4 miliardi e 250 milioni. La provincia di Enna è la meno progredita della Sicilia giacchè molti Comuni sono senza acquedotto, senza fognatura e senza edifici scolastici (966).

ROMANO Antonio.

Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, per sapere se siano a conoscenza delle condizioni delle carceri di Nicosia, ove sono ricoverati più di 400 detenuti:

1) il fabbricato è posto su una collina alla quale si accede con una strada che non consente il transito di autocarri, ragione per cui il trasporto dei viveri si deve eseguire a mezzo di detenuti che devono uscire dal fabbricato stesso;

2) ai detenuti vengono somministrati solo quattro litri di acqua per ciascuno, quantitativo che deve servire per bere e per lavarsi;

3) il casermaggio è assai deficiente e ciò crea difficoltà sia per i detenuti che per gli agenti di custodia;

4) manca una cappella per poter celebrare la Messa. (967).

ROMANO Antonio.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della marina mercantile, per conoscere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per assicurare a Venezia la continuazione della attività produttiva di quel Cantiere Breda. (968).

TOMMASINI, BASTIANETTO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dell'interno, per conoscere come si siano svolti gli incidenti alla Città Universitaria di Roma culminati in una aggressione squadrista a cui parteciparono anche elementi estranei all'Ateneo, e quali provvedimenti abbia preso in tale circostanza l'Autorità di pubblica sicurezza (842).

BERLINGUER, PARRI.

Al Ministro della difesa, per sapere se, nell'interesse precipuo dell'Arma dei carabinieri, a cui è devoluta la conoscenza di numerosi e complessi istituti inerenti al servizio di polizia, non ritenga opportuno di addivenire alla riforma del reclutamento degli ufficiali dei carabinieri basato attualmente in via principale sul passaggio nell'Arma degli ufficiali delle altre Armi, disponendo, in vista dell'esito brillante offerto dal primo corso per allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al bando di concorso in data 9 giugno 1948, al quale hanno partecipato numerosi giovani muniti di laurea e di diploma di scuola media superiore, ed in vista del nuovo analogo concorso che avrà inizio prossimamente, perchè venga effettuato il reclutamento degli ufficiali dei carabinieri esclusivamente tra i sottufficiali dell'Arma allo scopo di avere ufficiali meglio preparati alle speciali esigenze del servizio di polizia e se non ritenga opportuno, ai fini dell'ammissione all'Accademia militare di Modena, di ridurre la durata del servizio da sottufficiali e di portare per i sottufficiali dei carabinieri il limite di età ad anni 25 al 31 dicembre dell'anno del bando, e ciò per non deludere, riconfermando in avvenire le norme restrittive dell'articolo 16 del bando di concorso per l'ammissione all'Accademia per l'anno 1949-50 (dispensa 18ª del *Giornale militare ufficiale*), tanti giovani che, non avendo superato il 22° anno alla data di inizio del corso, hanno con entusiasmo e con fede preso parte ai concorsi già indetti per l'ammissione alla scuola degli allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (843).

CASO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga necessario sospendere, almeno fino al 15 gennaio p. v., l'applicazione dei turni di erogazione dell'energia elettrica agli stabilimenti oleari, per non ostacolarne la continuità del lavoro, analogamente a quanto disposto precedentemente per gli stabilimenti vinicoli, in considerazione del grave danno che ne deriverebbe in rapporto sia ai maggiori costi di produzione, sia alla qualità stessa del prodotto.

Si chiede risposta scritta d'urgenza, essendosi già iniziata l'attività dei frantoi. (844).

ANGELINI Nicola.

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere se non ritenga opportuno, e con quali provvedimenti intensificare la sorveglianza per impedire adulterazioni dell'olio di olive che deve essere protetto, senza possibilità di frodi, in modo da garantire allo stesso la sua tipicità in relazione alle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche. (845).

ANGELINI Nicola.

PRESIDENTE. Domani, seduta pubblica alle ore 9,30, col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

SPEZZANO. – *Al Ministro dell'interno.* — Perchè dia chiarimenti sulla condotta degli organi di polizia nel Crotonese, durante la occupazione delle terre incolte, e sui motivi che hanno determinato il barbaro eccidio di Melissa, le aggressioni di Strongoli e di Punta delle Castelle (162).

MANCINI. – *Al Ministro dell'interno.* — Sull'eccidio selvaggio di Melissa e sugli innumeri illegalismi, che dimostrano ancora una volta come il Governo affronta le esigenze di pane e di lavoro dei contadini e degli operai di questa generosa terra di Calabria, sulla quale pesa il destino tragico della più iniqua ingiustizia sociale (163).

CONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere in relazione ai dolo-

rosi fatti di Melissa e all'esistenza, segnatamente nel Mezzogiorno, di situazioni analoghe a quella per la quale quei fatti sono seguìti, se abbia provveduto a coordinare l'azione dei Ministeri più impegnati nella opera amministrativa e più nell'opera riformatrice del campo agrario, dei lavori pubblici, della previdenza sociale e del lavoro per sicuramente far fronte alla disoccupazione, a esigenze economiche e sociali, e per evitare contrasti tra lavoratori e proprietari, tra organizzazioni e organizzazioni, e per scrupolosamente evitare, e in ogni caso contenere, interventi della forza pubblica; se, in particolare, si sia provveduto ad esigere per l'occupazione dei lavoratori e per lo sviluppo delle opere di bonifica e di miglioramento agrario, il funzionamento dei molti consorzi di bonifica (tra questi sono proprio il consorzio di bonifica della bassa Valle del Neto e del torrente Lipuda e torrente e fiume Nicà) inattivi, inerti, ritardatari dopo le erogazioni da parte dello Stato di milioni di opere fondamentali da esso dovute per l'esecuzione di quelle dovute dai consorzi; se, in merito agli interventi della forza pubblica, siasi considerata la necessità di rivedere le regole di repressione ancora informate a concetti di malinteso prestigio per far luogo all'uso di altri mezzi non letali per la dispersione di folle, e a tempestive, preventive misure in confronto degli istigatori, dovendosi, oggi, in questa materia valutare soprattutto le cause generali e ambientali determinatrici delle agitazioni; prima fra tutte il bisogno delle famiglie dei lavoratori (159).

CANALETTI GAUDENTI. – *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quale sia stata l'azione svolta nel Crotonese, dopo i recenti fatti di Agro Melissa, in relazione alla distribuzione delle terre, e quali provvedimenti, con carattere di urgenza, intenda adottare nelle zone depresse, in attesa della riforma fondiaria, allo scopo di evitare che si ripetano in avvenire consimili luttuosi incidenti (164).

La seduta è tolta (ore 19,40).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti